

COMUNE DI ALPIGNANO  
Post. Imp. ALP. 1000

196 28-3-P5  
11-4-P5

Alpignano, 11/05/95

Il Messo Comunale

*Pan. Invece*

COMUNE DI ALPIGNANO  
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 12

~~~~~  
OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E SUO REGOLAMENTO  
ATTUATIVO. DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N. 507.  
ADOZIONE.  
~~~~~

L'anno millenovecentonovantacinque addì dieci  
del mese di marzo alle ore 20,40

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con  
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in  
sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione,  
il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

GALLIANO Maria Giovanna Valeria  
STOPPA Mauro  
LICCARDI Luigi  
GIANI Virginio  
MORABITO Nicola  
ACCALAI Giuseppe  
GAMBINO Eliana  
RAIMONDI Salvatore  
PALMIERI Espedito  
ROSELLI Michele  
BONTA' Francesco  
MURACA Vincenzo  
BIANCHI Giorgio  
RANDAZZO Agostino  
DEBERNARDI Luca Giuseppe

FASSINO Iva  
GARAVAGNO Ettore  
LEONARDI Sandro  
CAVUOTO Francesco  
DECEGLIE Bartolomeo  
GIROTTI Marta  
TESIO Giuseppe Lionello  
AGRIMANO Giovanni  
CONTI Arcangela  
MARGAGLIA Ermanno  
ROCCA Carlo  
CHIABERTO Tullio  
MERENDA Francesco  
RAPETTA Vilma  
MENSIO Angelo

COMUNE DI ALPIGNANO  
Ri. Pubblicato all'Albo Pretorio  
284 dal 22-4-P5  
11-6-5-P5  
Alpignano, 11/05/95  
Il Messo Comunale  
*Pan. Invece*

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: BIANCHI Giorgio  
(assente giustificato), RANDAZZO Agostino (assente  
giustificato), MARGAGLIA Ermanno, RAPETTA Vilma e MENSIO Angelo.

Assume la presidenza il Sindaco ACCALAI Giuseppe.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Giuseppe  
SANFILIPPO;

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta  
la seduta.

OGGETTO: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E SUO REGOLAMENTO  
ATTUATIVO. D. LGS. 15.11.93 N° 507 - ADOZIONE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con delibera G.C. n.ro 572 del 5.12.94 si affidava alla Studio Docks - Architettura e Ambiente Studio associato degli architetti di Guardo, Emanuele, Mucci - con sede in C.so Francia 141 - Torino - l'incarico per la redazione del "Piano generale degli impianti" per una spesa complessiva di £.26.950.000 di cui £.22.000.000 per compenso complessivo, £.4.180.000 per IVA 19%, £.440.000 per contributo C.N.P.A.I.A. e £.330.000 per anticipazione diritti vidimazione parcella;

Visto il D. Lgs. 15.11.93 n.ro 507 e successive modificazioni, riguardante la revisione e l'armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto il Nuovo Codice della Strada il quale stabilisce vincoli e limitazioni operative sulla Pubblicità Esterna, sia per gli impianti interni al centro storico, sia per quelli da installarsi nelle zone periferiche;

Vista la circolare del Ministero delle Finanze n.ro 1 del 15.1.94, relativa a: "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.ro 53 del 28.9.1994, con la quale veniva approvato il nuovo Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio sulle pubbliche affissioni;

Visto il piano predisposto dallo Studio Docks, incaricato con la delibera succitata, ed esaminato dai vari uffici interessati quali: Ufficio Tecnico, Ufficio Tributi, Ufficio Polizia Amministrativa, che per quanto di loro competenza hanno espresso parere favorevole;

Visto l'art. 53 della legge 8/6/1990 n. 142 sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto:

- il parere favorevole del responsabile servizi tecnici in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;
- il parere favorevole del responsabile servizi finanziari in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione;
- il parere favorevole espresso sotto il profilo di legittimità dal Segretario Comunale in merito alla presente deliberazione;

Dato atto che al momento della votazione è assente il Consigliere signor Roselli Michele, sono presenti in aula n. 24 Consiglieri comunali;

Con n. 19 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Fassino, Garavagno, Cavuoto, Rocca e Chiaberto), su n. 24 presenti e n. 19 votanti, espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1°) Di adottare, come adotta, il Piano Generale degli impianti e suo regolamento attuativo.

\*\*\*\*\*

Pianogen.doc/Segreteria U.T.2

Del che si è redatto il presente verbale.  
In originale firmati.

IL PRESIDENTE  
f.to Giuseppe Accalai

IL COMPONENTE ANZIANO  
f.to Francesco Cavuoto

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to G. Sanfilippo

~~~~~  
Visto:

☐ si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto l'impegno, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della Legge 8.6.1990, n. 142.

☒ si attesta che il provvedimento non comporta spesa.

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to P. Battezzato  
~~~~~

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal

23 MAR. 1995

il 23 MAR. 1995



\_\_\_\_\_  
SEGRETARIO COMUNALE  
~~~~~

TRASMESSA con elenco n. 3

RICEVUTA

dal CO.RE.CO. in data 28 MAR. 1995  
~~~~~

Comitato Regionale di  
Controllo

DIVENUTA ESECUTIVA

in data 18 APR. 1995

[X] decorsi 20 giorni dalla ricezione  
da parte del CO.RE.CO. (art. 46 comma 1)

[ ] avendo il CO.RE.CO. comunicato di non  
aver riscontrato vizi di legittimità  
(art. 46, comma 5).

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to G. Sanfilippo

# PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

*Signature*  
DOCKS - ARCHITETTURA E AMBIENTE  
Studio associato degli architetti  
DI GUARDO - EMANUELE - MUCCI  
Corso Francia, 141 - 10139 TORINO  
Tel. 011/7412546 - 7412713  
Partita IVA 060027800100

## CITTA' DI ALPIGNANO

MARZO 1995

COMUNE DI ALPIGNANO  
PROV. TORINO  
- 6 MAR 1995  
PROT. ARR. 610  
PROT. PAR. ....  
Cat. .... Cl. .... Fasci. ....


**docks**  
ARCHITETTURA E AMBIENTE  
STUDIO ASSOCIATO  
DEGLI ARCHITETTI  
DI GUARDO - EMANUELE  
MUCCI  
Corso Francia, 141 - Torino  
tel. 011 - 7412546

COLLABORAZIONE:  
ARCH. MARCO CORBELLA


ARTE DESIGN



MAD TATTADOT



**I N D I C E**



## PARTE I: RELAZIONE ILLUSTRATIVA

1. Struttura del Piano
  - 1.1. Obbiettivi del piano
  - 1.2. Situazione attuale degli impianti per la pubblicità ordinaria
  - 1.3. Individuazione dei criteri di inserimento degli impianti per la pubblicità ordinaria
  - 1.4. Rilievo degli impianti esistenti per la pubblica affissione
  - 1.5. Individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per la pubblica affissione

## PARTE II: MANUALE TECNICO - ILLUSTRATIVO

### 2. CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- 2.1. Definizioni
- 2.2. Indice degli impianti

### 3. ABACO DEGLI IMPIANTI

- 3.1. Insegne frontali
- 3.2. Insegne a bandiera
- 3.3. Impianti pubblicitari vari
- 3.4. Impianti per l'affissione

### 4. CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

- 4.1. Indicazioni generali
- 4.2. Perimetrazione del centro abitato
- 4.3. Definizioni
- 4.4. Caratteristiche e dimensioni dei mezzi pubblicitari
- 4.5. Vincoli alla collocazione degli impianti

### 5. PUBBLICITA' ORDINARIA

- 5.1. Suddivisione del territorio e classificazione degli edifici
  - 5.1.1. Premessa
  - 5.1.2. Suddivisione del territorio
  - 5.1.2. Classificazione degli edifici
- 5.2. Impianti pubblicitari compatibili con edifici di I categoria
- 5.3. Impianti pubblicitari compatibili con edifici di II categoria
- 5.4. Impianti pubblicitari compatibili con edifici di III categoria
- 5.5. Criteri di inserimento per INSEGNE FRONTALI
- 5.6. Criteri di inserimento per INSEGNE A BANDIERA

## 6. IMPIANTI PER L'AFFISSIONE

- 6.1. Pubblica affissione
- 6.2. Impianti per l'affissione diretta

## PARTE III: NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

### 7. NORME DI ATTUAZIONE


- ART. 1. Finalità, obiettivi, criteri del piano e della normativa e documentazione
- ART. 2. Suddivisione del territorio comunale in zone e classificazione degli edifici
- ART. 3. Definizioni generali
- ART. 4. Classificazione delle insegne frontali
- ART. 5. Classificazione delle insegne a bandiera
- ART. 6. Classificazione degli impianti pubblicitari vari
- ART. 7. Classificazione degli impianti per affissione
- ART. 8. Criteri generali di inserimento
- ART. 9. Criteri di inserimento generali per insegne frontali
- ART. 10. Criteri di inserimento per tipologie di insegne frontali
- ART. 11. Criteri di inserimento generali per insegne a bandiera
- ART. 12. Criteri di inserimento per tipologie di insegne a bandiera
- ART. 13. Criteri di inserimento per impianti pubblicitari vari
- ART. 14. Pubblica affissione
- ART. 15. Impianti per l'affissione diretta
- ART. 16. Richiesta di autorizzazione
- ART. 17. Rilascio dell'autorizzazione
- ART. 18. Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- ART. 19. Norme finali e transitorie

### 8. ALLEGATI


- 8.1. Tavola 1: Suddivisione del territorio in zone
- 8.2. Tavola 2: Area centrale storica ed edifici di I e II categoria
- 8.3. Tavola 3: Pubblica affissione, impianti in progetto
- 8.4. Tabella I: Pubblica affissione, tipologie e localizzazione

# **PART E I**

**REL AZIONE  
ILLUSTRATIVA**



**S T R U T T U R A**  
**D E I P I A N O**



## 1. STRUTTURA DEL PIANO

Il presente Piano generale degli impianti pubblicitari disciplina le installazioni pubblicitarie sul territorio del Comune di Alpignano, così come stabilito dal D.lgs. 15 novembre 1993, n° 507 e dal Regolamento per l'imposta sulla pubblicità e sui diritti per le pubbliche affissioni dello stesso comune.

Al fine di costituire uno strumento efficace e di facile consultazione per i tecnici comunali, competenti al rilascio delle autorizzazioni, e per gli operatori commerciali, che di tali autorizzazioni fanno richiesta, il Piano è composto da tre prodotti:

I) la relazione illustrativa sullo stato attuale delle installazioni pubblicitarie, sugli obiettivi del Piano e sulla definizione dei criteri di intervento;

II) il manuale tecnico-illustrativo;

III) le norme di attuazione del Piano generale degli impianti pubblicitari.

La relazione illustrativa e le norme di attuazione costituiscono l'impianto normativo vero e proprio; in esse vengono indicati i principi ispiratori del Piano, viene descritta la situazione attuale di Alpignano in materia di installazioni pubblicitarie, e vengono forniti i criteri normativi attraverso i quali poter riconoscere gli impianti compatibili, per caratteristiche di sicurezza e di salvaguardia dell'immagine architettonica della città, con la situazione ambientale in cui dovranno essere collocati.

Il manuale tecnico-illustrativo, invece, garantisce a questo stesso impianto normativo una caratteristica di rilevante importanza: una elevata leggibilità.

All'interno del manuale, le norme di attuazione, riportate in forma discorsiva, vengono associate a riproduzioni fotografiche ed illustrazioni

Mediante la funzione illustrativa delle simulazioni grafiche viene resa più semplice la comprensione dei vincoli alla collocazione degli impianti e più esplicita l'applicazione delle norme di attuazione, eliminandone le possibilità di interpretazioni non corrette e garantendo una maggior fluidità nel lavoro degli uffici comunali competenti.

Le riproduzioni fotografiche svolgono una funzione descrittiva, necessaria alla classificazione dell'impianto pubblicitario per il quale così tanta importanza assume il fattore visivo, ed una funzione evocativa in quanto raccolta di esperienze, in genere formalmente valide, in grado di orientare le scelte degli operatori del settore.

### 1.1. Obiettivi del Piano

Il presente piano è finalizzato alla regolamentazione delle installazioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, all'individuazione di criteri che ne stabiliscano le caratteristiche di compatibilità formale con l'immagine architettonica della città e fornisce una casistica di riferimento per ottenere inserimenti attenti che contribuiscano alla riqualificazione dell'ambiente urbano.

Sono stati quindi condotti due diversi rilievi della situazione attuale del comune di Alpignano in materia di impianti pubblicitari.

Per gli impianti per la pubblicità ordinaria è stato condotto un rilievo fotografico per campione che esemplifica la presenza o l'assenza di determinate tipologie di impianti pubblicitari.

Per quanto riguarda gli impianti per la pubblica affissione è stato invece condotto un rilievo puntuale degli impianti reperiti sul territorio comunale.

Dopo aver analizzato mediante tali rilievi lo stato di fatto, sono state definite per queste due diverse famiglie di impianti pubblicitari delle apposite strategie di intervento e dei criteri di inserimento per gli impianti di futura installazione

Definire dei "criteri di inserimento" per gli impianti pubblicitari non può prescindere dalla intrinseca diversità tra la PUBBLICITA' ORDINARIA - ovvero le insegne frontali, a bandiera e tutti quegli impianti pubblicitari vari atti a segnalare mediante un messaggio permanente un servizio, un'attività oppure a promuovere un prodotto o un bene a carattere generale - e la PUBBLICA AFFISSIONE - ovvero la pubblicità mediante messaggio, solitamente a carattere generale e temporaneo, stampato su supporti cartacei o comunque privi di rigidità propria.

Mentre la pubblicità ordinaria, di natura essenzialmente privata, costituisce un problema di arredo urbano e, cioè, di qualità del rapporto tra messaggio pubblicitario e caratteristiche architettoniche del singolo edificio, la pubblica affissione, per tautologia amministrata dall'ente pubblico, implica un meccanismo di ricerca della giusta collocazione in base alla natura del messaggio e quindi di individuazione di aree di influenza, poli di attrazione e zone morfologiche nel tessuto cittadino (assi e poli commerciali, spazi di relazione e principali percorsi di traffico veicolare).



### 1.2. Situazione attuale degli impianti per la pubblicità ordinaria

La situazione attuale degli impianti per la pubblicità ordinaria del comune di Alpignano è stata analizzata mediante un rilevamento fotografico a campione delle tipologie più frequenti.

Ne è risultato uno scenario di impianti ridotto rispetto a quello di possibile installazione; nelle pagine che seguono vengono riportate le tipologie più frequenti individuate.


# RELAZIONE ILLUSTRATIVA

12.






**INSEGNE FRONTALI**  
**VETROFANIE**  
**TARGHE E PANNELLI**  
*non illuminati*  
*a illuminazione diretta*  
*(fari, filo neon ed altre luci esterne)*  
*con lettere luminose*  
*- scatolari (luce schermata)*  
*- filo neon (luce propria)*

**NEON**  
*filamento neon*  
**LETTERE SINGOLE**  
*non illuminate*  
*a illuminazione diretta*  
*a illuminazione interna schermata*  
**CASSONETTI**  
*non illuminati*  
*a illuminazione interna schermata*



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

12.



### INSEGNE A BANDIERA PANNELLI

*non illuminati*

LETTERE SINGOLE

*non illuminate*

*a illuminazione interna schermata  
(lettere scatolari)*

CASSONETTI

*non illuminati*

*a illuminazione interna schermata*

### IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

INSEGNE NEI PORTICI

*nelle arcate esterne*

IMPIANTI ISOLATI

*totem pedonali*

*totem automobilistici e pastorali (a cassonetto)*

*paline*

*segnali turistici, di territorio e di servizi utili*

PUBBLICITA' SU ELEMENTI DI ARREDO

URBANO PUBBLICI



## 1.3. Individuazione dei criteri di inserimento degli impianti per la pubblicità ordinaria

L'immagine del tessuto urbano non può che essere modificata, con risultati positivi o negativi, dalla collocazione di un qualunque impianto di pubblicità ordinaria - insegna di esercizio o a carattere pubblicitario generale - poichè questo si sovrappone ad uno spazio architettonico che non sempre è stato progettato per poterlo accogliere. Il problema del corretto inserimento dell'impianto pubblicitario si pone quindi in termini di rapporto dello stesso con il contesto edilizio circostante, divenendo cioè un problema di arredo urbano. Come ogni altro intervento nel territorio cittadino, anche questo deve quindi confrontarsi con lo strumento urbanistico che ne regola la struttura, l'immagine e l'evoluzione: il Piano Regolatore Generale Comunale.

La classificazione tipologica degli impianti pubblicitari viene così messa in relazione con la suddivisione del territorio urbano ed i caratteri architettonici dei singoli edifici, in modo da garantire, da un lato, la leggibilità e quindi l'utilità del messaggio pubblicitario e, dall'altro, la conservazione dell'identità e del ruolo dell'edificio nel tessuto edilizio.

Sono state quindi identificate, sulla base delle indicazioni del P.R.G. di Alpignano, quattro principali aree del territorio comunale e tre categorie di edifici, e definiti gli impianti con esse compatibili.

Essendo il principio ispiratore dei criteri di inserimento la salvaguardia dell'integrità dell'immagine architettonica degli edifici e dell'ambiente urbano, viene impedito il sovrapporsi violento dell'impianto pubblicitario guidandone invece un inserimento coerente.

Le distanze minime imposte e le altre prescrizioni svolgono inoltre la duplice funzione di garantire la leggibilità dei messaggi pubblicitari, evitando un sovraffollamento di impianti che ne porterebbe invece all'annullamento reciproco e la

sicurezza della stessa installazione dal punto di vista antinfortunistico.

Nell'area centrale storica di Alpignano, dove maggiore è il rischio di uno stravolgimento dei caratteri architettonici degli edifici, sono stati posti particolari vincoli alle dimensioni ed alle tipologie di impianti utilizzabili.

## 1.4. Rilievo degli impianti esistenti per la pubblica affissione

Sono stati rilevati, all'interno del territorio comunale di Alpignano, le seguenti tipologie di impianti per la pubblica affissione:

- impianti monofacciali murali
- impianti monofacciali a stendardo
- impianti bifacciali

Tutti gli impianti rilevati sono realizzati in pannelli non illuminati e localizzati come da seguente tabella:

IMPIANTI PER L'AFFISSIONE ESISTENTI		
	<i>standardi 140x200</i>	<i>murali</i>
Via Valdellatorre	1	2
Via Cavour	1	2
Via Caselette	1	1
Via I Maggio		1
Via Campagnola	1	
Via Pianezza	1	2
Via Matteotti		1
Via Collegno	1	
Via Mazzini	3	1
Viale Vittoria	1	
Stazione	1	
Via Fontaine		2
Piazza Caduti	1	
Via Costa	3	
Via XXV Aprile	1	

## 1.5. Individuazione dei criteri per la localizzazione degli impianti per la pubblica affissione

Il corretto inserimento degli impianti per la pubblica affissione si identifica con una razionale distribuzione degli stessi in punti nei quali sia garantita un'elevata probabilità di lettura da parte della popolazione dei manifesti affissi.

Sono stati così rilevati i maggiori spazi di relazione, i principali percorsi commerciali e le più importanti direttrici di traffico automobilistico poichè è in tali zone che maggiore risulta essere la concentrazione di pubblico e quindi più alta la probabilità che il messaggio pubblicitario venga notato.


La localizzazione puntuale dell'impianto è stata inoltre condotta con particolare attenzione alla natura dei messaggi. Quelli di natura commerciale, in genere costituiti da illustrazioni di grande formato ed informazioni concentrate in poche ed efficaci frasi, trovano collocazione ideale lungo le maggiori direttrici automobilistiche ed i principali percorsi commerciali, mentre quelli di natura istituzionale e quelli privi di rilevanza economica, in genere più ricchi di informazioni scritte che necessitano di una più attenta lettura, sono stati localizzati lungo percorsi prevalentemente pedonali, spazi di relazione e comunque in modo tale da coprire le principali zone urbane di Alpignano.

Il tipo di localizzazione condiziona anche dimensioni e tipologia dell'impianto per affissione: impianti bifacciali di grande formato lungo strade ad alta percorrenza veicolare e pannelli monofacciali murali o a stendardo di dimensioni ridotte nell'area centrale storica ove è necessario un inserimento più attento al tessuto edilizio circostante.

Gli impianti per l'affissione diretta, di grande formato ed ammessi solo all'esterno del centro abitato, sono stati ulteriormente regolamentati per dimensioni e vincoli alla collocazione.


# **PARTE II**

**M A N U A L E**  
**TECNICO-ILLUSTRATIVO**



# **CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

# CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



## 2.1. DEFINIZIONI

### IMPIANTI PUBBLICITARI

Per "impianti pubblicitari" o "installazioni pubblicitarie" o "mezzi pubblicitari" si intendono scritte, grafici e disegni o una composizione degli stessi su supporto non cartaceo, o comunque non privo di rigidità propria, collocati al fine di promuovere un'attività, un nome, un prodotto o di inviare messaggi.

Si dividono, in base al tipo di collocazione nell'ambito urbano ed alle modalità di accostamento agli edifici, in: IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' ORDINARIA ED IMPIANTI PER L'AFFISSIONE.

Gli impianti per la pubblicità ordinaria si classificano in: INSEGNE FRONTALI, INSEGNE A BANDIERA ed IMPIANTI PUBBLICITARI VARI.

### INSEGNE FRONTALI

Impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura muraria, in adiacenza o meno, in modo che lo spessore dell'impianto - la minore, cioè, delle tre dimensioni - risulti perpendicolare allo stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimensioni risulti parallelo. Possono interessare una sola porzione di facciata o essere disposti in posizione angolare su due lati di un edificio.

### INSEGNE A BANDIERA

Impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura muraria in modo che lo spessore - la minore, cioè, delle tre dimensioni - risulti parallelo allo stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimensioni risulti perpendicolare.

### IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

Impianti pubblicitari collocati in una posizione, rispetto agli edifici, che non rientri nei precedenti due casi: isolati e distaccati dai fabbricati, associati a strutture temporanee o elementi di arredo urbano, collocati sotto i portici trasversalmente al senso di marcia o nelle arcate esterne.

### IMPIANTI PER AFFISSIONE

Impianti costituiti da una superficie espositiva monofacciale, bifacciale o multifacciale di diverso materiale sulla quale viene affisso un manifesto - supporto cartaceo o elemento bidimensionale comunque privo di rigidità propria - sul quale viene stampato il messaggio pubblicitario, generalmente a carattere generale e temporaneo. Tali impianti possono essere ancorati a superfici verticali - murarie o non, temporanee o permanenti - oppure essere dotati di una propria struttura di sostegno.

Gli impianti pubblicitari possono inoltre essere definiti:

### INSEGNE DI ESERCIZIO

Se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa.

### IMPIANTI PER PUBBLICITA' A CARATTERE GENERALE

Se i messaggi si riferiscono ad attività o prodotti non legati al particolare contesto in cui si trovano gli impianti o ad attività comunque distanti non meno di 50 metri dall'impianto pubblicitario.

### IMPIANTO AD ANDAMENTO VERTICALE

Se la dimensione maggiore risulta perpendicolare

### IMPIANTO AD ANDAMENTO ORIZZONTALE

Impianto pubblicitario la cui dimensione maggiore risulti parallela al piano della superficie stradale.

### IMPIANTO AD ANDAMENTO MISTO

Se la dimensione maggiore risulta inclinata rispetto al piano della superficie stradale.

Le modalità di illuminazione degli impianti pubblicitari possono essere le seguenti:

### SENZA ILLUMINAZIONE;

### ILLUMINAZIONE DIRETTA

da sorgente luminosa esterna come fari ecc...;

### ILLUMINAZIONE INDIRETTA

da sorgente luminosa esterna con effetto "in negativo", per esempio messaggio pubblicitario in ombra o ritagliato in superficie scura ed illuminazione diretta del muro retrostante;

### ILLUMINAZIONE SCHERMATA


da sorgente luminosa interna con interposizione di schermatura in materiale traslucido;

### LUMINOSITÀ PROPRIA

messaggi pubblicitari formati da corpi illuminanti come filamenti al neon, elettrolampade ecc...

Le tipologie miste ed i mezzi pubblicitari innovativi non compresi nel seguente ABACO DEGLI IMPIANTI dovranno essere assimilati per analogia a tipologie note.

# CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI



## 2.2 INDICE DEGLI IMPIANTI

### A. INSEGNE FRONTALI

#### A.1. VETROFANIE, VETROCROMIE E VETROGRAFIE

#### A.2. INTERVENTI PERMANENTI SULLA FACCIATA: SCRITTE E GRAFICI DIPINTI, MOSAICI, BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI E INCISIONI

##### A.2.1. non illuminati

##### A.2.2. a illuminazione diretta

#### A.3. TARGHE E PANNELLI

##### A.3.1. non illuminati

##### A.3.2. a illuminazione diretta o indiretta (fari, filo neon ed altre luci esterne)

##### A.3.3. con lettere luminose - scatolari (luce schermata) - filo neon o elettrolampade (luce propria)

#### A.4. NEON

##### A.4.1. filamento neon

##### A.4.2. tubi neon paralleli

#### A.5. LETTERE SINGOLE

##### A.5.1. non illuminate

##### A.5.2. a illuminazione diretta o indiretta

##### A.5.3. a illuminazione interna schermata (lettere scatolari)

#### A.6. CASSONETTI

##### A.6.1. non illuminati

### B. INSEGNE A BANDIERA

#### B.1. INSEGNE A SCULTURA E STENDARDI RIGIDI

##### B.1.1. non illuminati

##### B.1.2. a illuminazione diretta

#### B.2. PANNELLI

##### B.2.1. non illuminati

##### B.2.2. a illuminazione diretta o indiretta (fari, filo neon ed altre luci esterne)

##### B.2.3. con lettere luminose - scatolari (luce schermata) - filo neon o elettrolampade (luce propria)

#### B.3. NEON

##### B.3.1. filamento neon

##### B.3.2. tubi neon paralleli

#### B.4. LETTERE SINGOLE

##### B.4.1. non illuminate

##### B.4.2. a illuminazione diretta

##### B.4.3. a illuminazione interna schermata (lettere scatolari)

#### B.5. CASSONETTI

##### B.5.1. non illuminati

### C. IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

#### C.1. INSEGNE NEI PORTICI

##### C.1.1. nelle arcate esterne

##### C.1.2. perpendicolari al senso di percorrenza

#### C.2. IMPIANTI ISOLATI

##### C.2.1. totem pedonali

##### C.2.2. totem automobilistici e pastorali (a cassonetto, a filamento neon, a lettere, singole, a pannello)

##### C.2.3. paline

##### C.2.4. segnali turistici, di territorio e di servizi utili

#### C.3. PUBBLICITA' SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO E SU PAVIMENTAZIONE

##### C.3.1. elementi pubblici (cestini, orologi, pensiline e paline tranviarie, transenne, sedute o panchine, fioriere, cassoni N.U. e campane raccolta rifiuti)

##### C.3.2. elementi privati (tende, dehors, tettucci, recinzioni, porte e maniglie, serramenti di chiusura)

##### C.3.3. pubblicità su pavimentazione - temporanea (dipinti, lettere adesive) - permanente (intarsi, incisioni)


#### C.4. STENDARDI, STRISCIONI E LUMINARIE TEMPORANEE

#### D.1. IMPIANTI PER AFFISSIONI

##### D.1.1. pannelli monofacciali

##### D.1.2. pannelli bifacciali e totem

##### D.1.3. cassonetti e impianti a messaggio multiplo variabile



**A B A C O**  
**DEGLI IMPIANTI**


# VETROFANIE, VETROCROMIE E VETROGRAFIE

1. Vetrofania
2. Vetrocromia
3. Vetrografia

1.



3.



2.

## A.1. VETROFANIE, VETROCROMIE E VETROGRAFIE

Sono messaggi pubblicitari realizzati su supporto vetroso o comunque trasparente.

**Vetrofanie:** sono realizzate con pellicole adesive colorate.

Nei casi più semplici si tratta di strati di pellicola di diverso colore sovrapposti a formare un disegno o un messaggio grafico, mentre nei casi più complessi si tratta di una stampa multicolore su un'unica pellicola adesiva da applicare sul lato interno o esterno della vetrina.

**Vetrocromie:** pitture monocromatiche o multicolori eseguite su vetro.

**Vetrografie:** vengono invece realizzate attraverso il lavoro diretto sul supporto vetroso, attraverso molatura o incisione, meccanica o mediante acidi, del vetro stesso o l'inserimento di mosaici per comporre una scritta o un disegno.

# INTERVENTI PERMANENTI SULLA FACCIATA

31

DEFINIZIONI

INSEGNE FRONTALI - A.2.

## A.2.1 SCRITTE E GRAFICI DIPINTI, MOSAICI, BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI ED INCISIONI

Questa tipologia di impianto pubblicitario interviene direttamente sulla facciata alterando fisicamente il supporto murario o i suoi strati più esterni, ed ha carattere di permanenza nel tempo.

**Scritte o rappresentazioni grafiche dipinte:** realizzano il messaggio pubblicitario direttamente sullo strato di intonaco con tecniche diverse; dalla

semplice pittura murale su intonaco, a mano

libera o tramite apposite mascherature per le

lettere ed i disegni, a trompe l'oil realizzati con la tecnica dell'affresco.

**Mosaici:** sono costituiti da un certo numero di tessere di diversa grandezza e di materiali come la ceramica, la pietra o il vetro che assemblati sul supporto murario e visti nell'insieme concorrono a formare un unico messaggio pubblicitario, scritto o disegnato.

**Bassorilievi, sculture, fregi e incisioni:** costituiscono una parte integrante del supporto murario alterandone l'andamento della superficie tramite sporgenze (sculture, fregi e bassorilievi) o rientranze (incisioni) nello stesso.

### A.2.1. NON ILLUMINATI


### A.2.2. A ILLUMINAZIONE DIRETTA

Costituendo parte integrante della superficie della facciata di un edificio, questa tipologia pubblicitaria può essere illuminata esclusivamente dall'esterno mediante faretti o altre luci.



1.

1. - 2. Bassorilievi



2.

3. Iscrizione dipinta



3.

# TARGHE E PANNELLI



1. Pannello ad illuminazione diretta  
mediante filamento neon




2. Pannello a lettere scatolari ad illuminazione indiretta

3. Targa di esercizio



4. Pannello ad illuminazione diretta  
mediante furo esterno



Lastre di materiali quali la pietra, il legno, il plexiglass, il metallo o altro, sulle quali viene inciso, dipinto o stampato il messaggio pubblicitario.

**Targa:** lastra non illuminata di dimensioni relativamente contenute e normalmente posta nelle immediate vicinanze dell'attività pubblicizzata.

**Pannello:** lastra di dimensioni maggiori che può anche non riferirsi ad un'attività di esercizio.

## A.3.1. NON ILLUMINATI

## A.3.2. A ILLUMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA


L'illuminazione diretta dei pannelli avviene solitamente mediante faretti - collocati superiormente o inferiormente agli stessi (lampade a braccio) o posti ai lati (tipo appliques) - oppure tramite altre luci, come il filamento neon, poste direttamente sugli stessi pannelli a seguirne il contorno.

# TARGHE E PANNELLI

5. Pannello a lettere luminose costituite da elettrolampade
6. Pannello con lettere luminose a filamento neon
7. Pannello con lettere luminose scatolari ad illuminazione interna schermata



5.



6.



L'illuminazione indiretta avviene quando

il bersaglio della luce non è il pannello ma,

per esempio, la superficie muraria retrostante.

In questo modo il messaggio pubblicitario verrà

messo in risalto dalla luce riflessa dalla facciata

che filtra attraverso le lettere ritagliate nel pan-

nello.

## A.3.3. CON LETTERE LUMINOSE

In questo caso è lo stesso messaggio pubblicita-

rio, dotato di luce propria (schermata o no), che

fornisce l'illuminazione all'intero pannello.

**Lettere scatolari:** composte di materiale traslu-

cido che schermano la fonte luminosa interna.

**Filo neon:** le lettere sono disegnate dallo stesso

corpo illuminante curvato appositamente.

**Elettrolampade:** lampadine (a incandescenza o a


fluorescenza) inserite nel pannello e disposte una

accanto all'altra a formare il messaggio.

1. Filamento neon semplice



2. Tubi neon paralleli



#### A.4.1. FILAMENTO SEMPLICE

Il messaggio pubblicitario viene realizzato tramite la apposita curvatura di uno o più filamenti neon, senza alcun pannello o supporto retrostante se non le zanche di sostegno dei filamenti stessi.

#### A.4.2. TUBI NEON PARALLELI

L'insegna è costituita da una serie di tubi neon posti parallelamente a formare un pannello luminoso sul quale viene dipinto o comunque impresso il messaggio pubblicitario.

# LETTERE SINGOLE

1. Lettere singole ad illuminazione indiretta
2. Lettere singole non illuminate
3. Lettere scatolari ad illuminazione interna schermata



1.

Sagome di qualsiasi materiale (metallico, ligneo, vetroso ecc..) ritagliate a forma di lettera e applicate alla superficie muraria senza alcun pannello di supporto.

## A.5.1. NON ILLUMINATE

## A.5.2. A ILLUMINAZIONE DIRETTA O INDIRETTA

L'illuminazione diretta avviene mediante lampade a braccio poste sopra o sotto il messaggio pubblicitario oppure attraverso appliques laterali allo stesso.

Un altro tipo di illuminazione diretta si ottiene

sovrapponendo alle sagome delle lettere opache un filamento neon che ne segua i contorni.

L'illuminazione indiretta è ottenuta quando il bersaglio della luce, posta dietro le lettere opache, è la superficie muraria retrostante sulla quale si staglia, in controluce, il messaggio pubblicitario.

## A.5.3. A ILLUMINAZIONE INTERNA SCHERMATA

Lettere tridimensionali scatolari di materiale traslucido che scherma la fonte luminosa interna ad ognuna di esse.



2.

3.



31

DEFINIZIONI

INSEGNE FRONTALI - A.5.

Elementi tridimensionali di un certo spessore realizzati con più pannelli di materiale opaco o traslucido su cui viene impresso il messaggio pubblicitario.

## A.6.1. NON ILLUMINATI

## A.6.2. A ILLUMINAZIONE INTERNA SCHERMATA

I pannelli che compongono il cassonetto sono costituiti di materiale traslucido che scherma la fonte luminosa (di solito tubi al neon) alloggiata all'interno.

1. Cassonetto ad illuminazione interna schermata



2. Cassonetto non illuminato



# INSEGNE A SCULTURA E STENDARDI RIGIDI

3.2



1.



1. Insegna a scultura

2. Stendardo rigido non illuminato

Le **insegne a scultura** affidano il messaggio pubblicitario alla raffigurazione di un concetto piuttosto che alla sua espressione mediante una scritta.

Possono essere delle vere e proprie opere scultoree di diverso tipo: da un boccale per segnalare una birreria ad una scarpa per il laboratorio di un calzolaio.

Lo **stendardo rigido** è costituito da un pannello, di diversa forma e dimensione che riporta il nome dell'attività di esercizio o qualsiasi altro messaggio, appeso con elementi rigidi o flessibili ad un braccio superiore di sostegno che sporge perpendicolarmente alla facciata.

## B.1.1. NON ILLUMINATI

## B.1.2. A ILLUMINAZIONE DIRETTA

Questa tipologia di impianto può essere illuminata mediante fari o luci esterne poste sulla facciata o sul braccio di supporto dell'insegna.

DEFINIZIONI

INSEGNE A BANDIERA - B.1.



1.



2.



3.

1. - 2. - 3. Pannelli non illuminati

I pannelli sono costituiti da lastre relativamente sottili di diverso materiale (legno, metallo, plexiglass, ecc...) sulle quali viene riportato il messaggio pubblicitario che può anche non riferirsi ad un'attività di esercizio. Sono ancorate alla facciata da supporti di sostegno normalmente solidali con lo stesso pannello.

## B.2.1. NON ILLUMINATI

## B.2.2. A ILLUMINAZIONE DIRETTA

Mediante fari esterni sulla superficie di facciata adiacente all'insegna, sui supporti di sostegno di quest'ultima, oppure con filamento neon semplice sul contorno del pannello.

## B.2.3. CON LETTERE LUMINOSE

**Lettere scatolari:** composte di materiale traslucido che schermano la fonte luminosa interna.

**Filo neon:** le lettere sono disegnate dallo stesso corpo illuminante curvato appositamente.

**Elettrolampade:** lampadine (a incandescenza o a fluorescenza) inserite nel pannello e disposte una

### B.3.1. FILAMENTO NEON


Il messaggio pubblicitario viene realizzato esclusivamente tramite la apposita curvatura di uno o più filamenti neon, senza alcun pannello o supporto retrostante se non le zanche di sostegno dei filamenti stessi.

### B.3.2. TUBI NEON PARALLELI

L'insegna è costituita da una serie di tubi neon posti parallelamente a formare un pannello luminoso sul quale è stato dipinto o comunque impresso il messaggio pubblicitario.




3.



1.

2.



1. - 2. Insegne a filamento neon

3. Insegna a tubi neon paralleli

## LETTERE SINGOLE



1. Lettere scatolari  
ad illuminazione interna schermata



2. Lettere singole a illuminazione diretta  
mediante filo neon

Sagome di qualsiasi materiale (metallico, ligneo, vetroso ecc...) ritagliate a forma di lettera e sostenute da sostegni di supporto perpendicolari alla facciata senza alcun pannello retrostante.

### B.4.1. NON ILLUMINATE

### B.4.2. A ILLUMINAZIONE DIRETTA

L'illuminazione diretta avviene mediante fari posti sulla facciata o lampade a braccio collocate sui supporti dell'insegna.

Un altro tipo di illuminazione diretta, si ottiene sovrapponendo alle sagome delle lettere opache un filamento neon che ne segua i contorni.

### B.4.3. A ILLUMINAZIONE INTERNA SCHERMATA


Lettere tridimensionali scatolari di materiale traslucido che scherma la fonte luminosa interna ad ognuna di esse.

# C A S S O N E T T I

3.2

DEFINIZIONI

INSEGNE A BANDIERA - B.5.



1.



3.



2.

Elementi tridimensionali di un certo spessore realizzati con più pannelli di materiale opaco o traslucido su cui viene impresso il messaggio pubblicitario.


## B.5.1. NON ILLUMINATI

## B.5.2. A ILLUMINAZIONE INTERNA SCHERMATA


I pannelli che compongono il cassonetto sono costituiti di materiale traslucido che scherma la fonte luminosa (di solito tubi al neon) alloggiata all'interno.

L. - 2. - 3. Cassonetti ad illuminazione interna schermata

# INSEGNE NEI PORTICI



1.



2.

3.



## C.1.1. NELLE ARCATE ESTERNE

Insegne di qualsiasi tipologia - pannelli, lettere singole, filamenti neon, cassonetti - che occupano lo spazio superiore degli archi dei portici che si affacciano sulla strada e quindi sono disposte parallelamente alla stessa.

## C.1.2. PERPENDICOLARI AL SENSO DI PERCORRENZA

Insegne disposte trasversalmente al senso di marcia del pubblico che fruisce dei portici e collocate in corrispondenza delle colonne o dei pilastri esterni oppure nel mezzo di una volta o di una campata del portico.

1. - 2. Insegne a filamento neon perpendicolari al senso di percorrenza dei portici

3. Insegne a lettere scatolari nelle arcate esterne

# IMPIANTI ISOLATI



1. Pastorale a cassonetto ad illuminazione interna schermata



2. Totem pedonale non illuminato

## C.2.1. TOTEM PEDONALI

Elementi isolati appoggiati a terra di altezza relativamente contenuta, di diversa forma e materiale e di fruizione esclusivamente pedonale.

Il totem pedonale può essere opportunamente sagomato per rappresentare direttamente con la sua forma l'espressione di un concetto oppure costituire solamente un supporto per l'inserimento del messaggio pubblicitario o ancora entrambe le cose.

## C.2.2. TOTEM AUTOMOBILISTICI E PASTORALI

Elementi isolati su supporti propri di diversa forma e materiale di fruizione prevalentemente automobilistica.

I **pastorali** sono costituiti da insegne a bandiera ad andamento verticale o orizzontale sostenute da un singolo palo verticale e possono assumere diverse tipologie - a cassonetto, a pannello, a filamento neon ed a lettere singole - e normalmente



# IMPIANTI ISOLATI



3. Totem automobilistico a cassonetto



4. Palina non illuminata

pubblicizzano un'attività che si svolge nelle vicinanze.

I **totem automobilistici** possono assumere qualsiasi forma e dimensioni anche molto evidenti per segnalare la presenza di un'attività di esercizio o esprimere un messaggio a carattere generale; possono essere illuminati e prevedere la presenza di una o più insegne di diversa tipologia, anch'esse illuminate o non illuminate.

## C.2.3 PALINE

Insegne a fruizione prevalentemente automobilistica, con messaggio pubblicitario solitamente a carattere generale, la cui superficie espositiva, parallela o perpendicolare alla direzione della strada, è ancorata a terra da uno o più montanti verticali.

Solitamente non sono illuminate.

# IMPIANTI ISOLATI



Figura II 363 Art. 136  
**CAMPEGGIO**  
Indica la vicinanza di una struttura ricettiva attrezzata ed autorizzata per tende, caravan e autocaravan.



Figura II 300 Art. 134  
**SEGNALE DI PREAVVISO ALBERGHIERO**




Figura II 301 Art. 134  
**SEGNALE DI DIREZIONE ALBERGHIERI**



Figura II 294 Art. 134  
**SEGNALE TURISTICI E DI TERRITORIO**  
Questi segnali possono far parte di gruppi segnaletici unitari con le medesime regole d'installazione.



Figura II 298 Art. 134  
**PREAVVISO DI INFORMAZIONI TURISTICO ALBERGHIERE**



Figura II 299 Art. 134  
**SEGNALE DI INFORMAZIONI ALBERGHIERE**



Figura II 296 Art. 134  
**SEGNALE DI AVVIO ALLA ZONA INDUSTRIALE**




Figura II 297 Art. 134  
**SEGNALE DI DIREZIONE PER LE INDUSTRIE**



Figura II 361 Art. 136  
**OSTELLO PER LA GIOVENTU'**  
Indica un ostello o un albergo per giovani.



Figura II 367 Art. 136  
**RISTORANTE**  
Indica sulle strade extraurbane e sulle autostrade, un ristorante. Il colore è rispettivamente blu o verde.



Figura II 365 Art. 136  
**MOTEL**  
Indica sulle strade extraurbane e sulle autostrade, un motel. Il colore è rispettivamente blu o verde.



Figura II 366 Art. 136  
**BAR**  
Indica sulle strade extraurbane e sulle autostrade, un bar. Il colore è rispettivamente blu o verde.

## C.2.4. SEGNALI TURISTICI, DI TERRITORIO E DI SERVIZI UTILI

Questa categoria fa parte a tutti gli effetti dei segnali stradali di indicazione che hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni utili per l'individuazione di servizi ed impianti ai sensi dell'art. 39 del Nuovo codice della strada D.Lgs. n° 285/1992.

Tali segnali possono riportare esclusivamente le seguenti informazioni:

- turistiche;
- industriali;
- alberghiere;
- territoriali;
- di luoghi di pubblico interesse;
- di indicazione di servizi utili.

Tali cartelli di indicazione sono realizzati in pannelli metallici e sono dotati di propri supporti verticali di sostegno.

Non sono mai illuminati o luminosi.

# PUBBLICITA' SU ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE




1.

1. Pubblicità su maniglia di porta



2.

2. Pubblicità su palina tramviaria



3. Pubblicità su transenna pedonale

## C.3.1. PUBBLICITA' SU ELEMENTI DI ARREDO PUBBLICI

Insegne solitamente a pannello o a cassonetto inserite in spazi appositamente progettati di elementi di arredo di varia funzione pubblica: cestini, orologi, pensiline e paline tramviarie, transenne, sedute o panchine, fioriere, cassoni N.U. e campane raccolta rifiuti.

Queste insegne pubblicitarie possono essere illuminate se realizzate nella tipologia del cassonetto e se l'elemento di arredo prevede l'alloggiamento di cavi elettrici.

## C.3.2. PUBBLICITA' SU ELEMENTI DI ARREDO PRIVATI

I messaggi pubblicitari vengono accostati con diverse metodologie ad elementi di arredo urbano di proprietà e funzioni private.

Può trattarsi di pannelli, cassonetti o altri tipi di insegne disposte su tettucci, accanto a re-

3.3.

IMPIANTI PUBBLICITARI VARI - C.3. DEFINIZIONI

## PUBBLICITA' SU ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE

3.3

4. Pubblicità su elemento di arredo privato



cinzioni private, all'interno di vetrinette, oppure di messaggi pubblicitari stampati su serramenti di chiusura di negozi, su tende o su ombrelloni nei dehors, o ancora di scritte, simboli e loghi realizzate direttamente come parte integrante di telai e maniglie di porte.

### C.3.3. PUBBLICITA' SU PAVIMENTAZIONE

**Temporanea:** messaggi pubblicitari riportati su pavimentazione mediante semplice pittura oppure con lettere adesive o comunque ancorate a terra in maniera che possano essere successivamente rimosse.

**Permanente:** il messaggio pubblicitario costituisce parte integrante della pavimentazione su cui si trova, mediante intarsio o incisione nella stessa.


5. Pubblicità su pavimentazione



# STENDARDI, STRISCIONI E LUMINARIE TEMPORANEE



1.



2.



3.

1. Striscione
2. Stendardo
3. Luminarie temporanee

**C.4.1. STENDARDI:** impianti pubblicitari

in tessuto o materiale comunque non dotato di rigidità propria di dimensioni relativamente contenute, collocati, tramite supporti rigidi o cavi, frontalmente o a bandiera su facciate di edifici o su elementi isolati quali pali per l'illuminazione ed altri elementi di arredo urbano, oppure posti ad una certa altezza trasversalmente alle vie.

**C.4.2. STRISCIONI:** impianti pubblicitari di materiale analogo a quello degli stendardi, di dimensioni notevoli soprattutto nel senso della lunghezza e collocati solitamente ad una certa altezza a cavallo di strade, in posizione trasversale rispetto ad esse, mediante cavi ancorati a pali per l'illuminazione pubblica o altri elementi verticali.

**C.4.3. LUMINARIE TEMPORANEE:** elementi illuminanti, di diverso tipo e grandezza, disposti in serie a formare un messaggio pubblicitario e collocati ad una certa altezza rispetto al piano stradale mediante cavi ancorati a pali per l'illuminazione pubblica o altri elementi verticali.

## IMPIANTI PER L'AFFISSIONE



1.



2.



3.

1. Pannello bifacciale
2. Totem bifacciale
3. Pannello murale monofacciale


Impianti di fruizione mista, pedonale e veicolare, collocati generalmente in spazi pubblici o lungo le strade in posizione parallela o trasversale rispetto al senso di percorrenza.

Il messaggio pubblicitario, realizzato su manifesto cartaceo o comunque privo di rigidità propria, viene generalmente incollato su una plancia metallica o su un cassonetto di materiale traslucido che determina la superficie espositiva e che può essere ancorato ad una qualsiasi struttura - muraria e non, temporanea o permanente - oppure essere dotato di supporti verticali propri.

### D.1.1. PANNELLI MONOFACCIALI

Plance metalliche di diversa dimensione sulle quali vengono incollati i fogli che compongono il messaggio pubblicitario.

Generalmente collocate frontalmente ad una superficie di qualsiasi natura (steccati e muri di recinzione, frontespizi ciechi di edifici, cantieri e



4. Impianto bifacciale a messaggio multiplo variabile

recinzioni provvisorie) e ad essa ancorate se non dotate di supporti propri, o comunque poste in spazi dai quali risulti visibile un solo lato dell'impianto.

Gli impianti di grosse dimensioni, collocati sui frontespizi ciechi degli edifici o su supporti propri lungo strade non dotate di illuminazione pubblica, possono essere muniti di faretti esterni a braccio per l'illuminazione diretta.

### D.1.2. PANNELLI BIFACCIALI E TOTEM

**Pannelli:** dotati di struttura di supporto propria, collocati in spazi pubblici dai quali risultino visibili entrambi i lati della plancia metallica di affissione e disposti parallelamente o perpendicolarmente rispetto alle strade sulle quali si affacciano.

**Totem:** struttura di supporto di diversa forma per una o più plance metalliche di affissione.

I pannelli di grosse dimensioni collocati lungo strade non dotate di illuminazione pubblica pos-

sono essere muniti di faretti esterni a braccio per l'illuminazione diretta.


### D.1.3. CASSONETTI ED IMPIANTI A MESSAGGIO MULTIPLO VARIABILE

Impianti di dimensioni relativamente grosse in cui la plancia metallica bidimensionale è sostituita da un cassonetto con pannello in materiale traslucido.

Sono solitamente collocati su frontespizi ciechi degli edifici oppure lungo strade ad alta percorrenza veicolare.

Possono essere monofacciali, se accostati ad una qualsiasi superficie, bifacciali, se collocati in posizione tale da rendere visibile la plancia di affissione da entrambi i lati, oppure a messaggio multiplo variabile, se costruiti nella tipologia a cassonetto e con superficie espositiva a stecche rotanti.

Sono illuminabili direttamente con fari esterni a braccio oppure, nella tipologia a cassonetto, tramite luce interna schemata



# **CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO**

## 4.1. INDICAZIONI GENERALI

Per qualsiasi impianto pubblicitario devono essere rispettati dei criteri di inserimento generali che, in parte, sono dettati dalle normative vigenti. Tali criteri di inserimento hanno la funzione di impedire interventi palesemente non coerenti con l'ambiente urbano e/o non rispondenti a criteri di sicurezza, così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e dal suo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.L.vo n° 285 del 30 aprile 1992, modificato dal D.L.vo n° 360 del 10 settembre 1993, e DPR n° 495 del 16 dicembre 1992).

## 4.2. PERIMETRAZIONE DEL CENTRO ABITATO

I criteri generali di inserimento fanno riferimento alle normative del presente Piano per l'individuazione dell'area del centro abitato, così come identificata dalla delibera della giunta comunale di Alpignano n° 401 del 22/06/1993, e dell'area centrale storica (tavv. 1 e 2, cap. 5.1. del presente Manuale).

## 4.3. DEFINIZIONI

Per qualsiasi termine citato nel presente capitolo e non direttamente spiegato all'interno del testo, si faccia riferimento alle relative definizioni così come riportate al capitolo 2., paragrafo 2.1.

## 4.4. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DEI MEZZI PUBBLICITARI

Tutti gli impianti pubblicitari devono rispettare le seguenti norme:

- Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
- Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della manutenzione dell'impianto pubblicitario e

della sua rimozione, volontaria o coatta, in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

- Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora la realizzazione di queste strutture sia regolamentata da specifiche norme, l'adempimento alle stesse deve essere documentato prima del rilascio dell'autorizzazione.

- I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

- L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può superare 1/5 della intera superficie.

- E' vietato l'uso di questo colore per gli impianti pubblicitari luminosi collocati all'esterno dei centri abitati. La luminosità di tali impianti non deve comunque essere intermittente.

- La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

- Il materiale degli impianti pubblicitari non deve essere rifrangente.

- L'intensità delle insegne luminose non deve superare le 150 candele al mq.

- E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari a messaggio luminoso e/o variabile, con un periodo di variabilità inferiore ai 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.

- E' vietata la collocazione di impianti luminosi a luce verde, gialla e rossa in un raggio inferiore a 100 metri da semafori.

- Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve essere tale da risultare offensivo o da recare, in qualsiasi modo, danno a persone fisiche o giuridiche, istituzioni e beni.

- Nel caso in cui l'impianto pubblicitario preveda parti elettrificate, queste devono essere collocate ad un'altezza superiore a 2,5 metri e mai su inferriate o altri elementi altamente conducibili del piano terreno. Le caratteristiche e la posizione degli impianti elettrici devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.

- Con riferimento alla classificazione delle strade di cui al comma 3, art. 2, titolo I del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285/1992, la superficie complessiva degli impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio o di parcheggio non può superare il 5% dell'area delle stesse, se poste in strade di tipo C e F, il 3% se in strade di tipo D ed E, e l'1% se in strade di tipo A e B.


- Nelle aree di parcheggio è consentita la pubblicità abbinata a servizi pubblici ed elementi di arredo urbano (cestini per rifiuti ecc...) per un massimo di 2 mq per ciascun elemento in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale.

- Fuori dai centri abitati è concessa la collocazione di un solo cartello pubblicitario, per senso di marcia e della dimensione massima di 3 mq, indicante stazioni di servizio e rifornimento carburante con distanza minima da qualsiasi altro cartello di 200 metri.

- Tutti gli impianti pubblicitari installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq o di 20 mq, se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

- Il limite di superficie di cui al punto precedente viene ridotto da 6 a 3 mq se l'impianto pubblicitario è collocato lungo o in prossimità di strade, fuori da centri abitati capoluoghi di provincia, entro 5 Km dal cartello di indicazione degli stessi.

- Su ogni impianto pubblicitario autorizzato deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti



dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Tale targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati riportati.

## 4.5. VINCOLI ALLA COLLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI

- La collocazione degli impianti pubblicitari lungo e in prossimità di strade, fuori e dentro i centri abitati, è **vietata** nei seguenti casi:

- a) su isole di traffico di intersezioni canalizzate;
- b) su strade in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse storico e artistico;
- c) su itinerari internazionali, autostrade e strade extraurbane principali così come definite al comma 3, art. 2, titolo I del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 10 settembre 1992, n° 285) ad eccezione di cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti ed impianti pubblicitari nelle aree di servizio o di parcheggio;
- d) lungo il fronte stradale, gli accessi e le corsie di accelerazione e decelerazione delle aree di servizio o di parcheggio;
- e) su pertinenze di esercizio delle strade, bordi dei marciapiedi e cigli stradali;
- f) in corrispondenza di intersezioni;
- g) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- h) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- i) in corrispondenza di raccordi verticali concavi e convessi;

- l) sui ponti e sottoponti, cavalcavia e relative rampe;
- m) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;
- n) sulle zone identificate al capitolo 5. come "sponde della Dora Riparia, principali parchi e aree verdi speciali"
- o) sulle zone identificate al capitolo 5. come "verde pubblico di quartiere" se trattasi di pubblicità ordinaria;

- La collocazione degli impianti pubblicitari lungo o in prossimità delle strade fuori dai centri abitati deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti **distanze minime**:

- a) 3 metri dal limite della carreggiata;
- b) 150 metri dagli altri impianti pubblicitari;
- c) 250 metri prima e 150 metri dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 metri prima e 100 metri dopo i segnali di indicazione;
- e) 100 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- f) 300 metri dalle intersezioni;
- g) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie;
- h) 100 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

- La collocazione degli impianti pubblicitari lungo o in prossimità di strade entro i centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti **distanze minime**:

- a) 50 metri dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- b) 100 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- c) 100 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

- Le norme relative alle distanze minime di cui sopra non si applicano per strade di tipo E ed F, così come identificate al comma 3, art. 2, titolo I del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 10/9/92).

Non si applicano, in ogni caso, alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti sul lato rivolto verso i pedoni.

Le distanze minime entro e fuori i centri abitati ed il divieto di posizionamento in curva non si applicano alle insegne frontali di esercizio ed agli impianti pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale.


Le stesse distanze minime, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per gli impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

- Non è ammessa più di una insegna a bandiera per esercizio su uno stesso fronte di edificio. Nel caso in cui siano presenti sulle pertinenze di uno stesso esercizio anche insegne frontali, l'insegna a bandiera deve essere realizzata nella stessa tipologia di queste, anche se con modalità di illuminazione diverse, o viceversa.

- Gli impianti pubblicitari e le modalità di collocazione che vengano definiti compatibili con edifici di I categoria possono essere considerati tali anche per edifici di II e III categoria. Gli impianti pubblicitari definiti compatibili con edifici di II categoria possono essere considerati tali anche per edifici di III categoria.

- All'interno dell'area centrale storica, è vietata la collocazione di impianti per pubblicità a carattere generale.

- Ai piani superiori di edifici residenziali non sono ammessi impianti pubblicitari. Fanno eccezione gli impianti collocati sulle coperture degli edifici e quelli sulle pertinenze di uno stesso esercizio distribuito, senza soluzione di continuità, al piano terreno ed ai piani superiori contigui.



**PUBBLICITA'**  
**ORDINARIA**

## 5.1.1. PREMESSA

L'immagine del tessuto urbano non può che essere modificata, con risultati positivi o negativi, dalla collocazione di un qualunque impianto di pubblicità ordinaria - insegna di esercizio o a carattere pubblicitario generale - poichè questo si sovrappone ad uno spazio architettonico che non sempre è stato progettato per poterlo accogliere.

Il problema del corretto inserimento dell'impianto pubblicitario si pone quindi in termini di rapporto dello stesso con il contesto edilizio circostante, divenendo cioè un problema di arredo urbano.

Come ogni altro intervento nel territorio cittadino, anche questo deve quindi confrontarsi con lo strumento urbanistico che ne regola la struttura, l'immagine e l'evoluzione: il Piano Regolatore Generale Comunale.

La classificazione tipologica degli impianti pubblicitari viene così messa in relazione con la suddivisione del territorio urbano ed i caratteri architettonici dei singoli edifici, in modo da garantire, da un lato, la leggibilità e quindi l'utilità del messaggio pubblicitario e, dall'altro, la conservazione dell'identità e del ruolo dell'edificio nel tessuto edilizio.

## 5.1.2. SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO

Sono state quindi identificate, sulla base delle indicazioni del P.R.G., quattro principali aree del territorio comunale e tre categorie di edifici (tavv. 1 e 2). Le informazioni riportate nella tav. 2 completano e prevalgono su quelle riportate nella tav. 1.

### - Area centrale storica

Con riferimento alla tav. 2, viene identificata come area centrale storica quella porzione di territorio circoscritta da una linea che, a sud della Dora, segue via Arnò (compresi gli edifici al di sotto della stessa) e via Cruto; risale a nord via

Sommeiller fino a via Marietti (con esclusione dei due edifici d'angolo all'incrocio delle due vie) per poi proseguire in linea retta fino al canale coperto; segue verso est il corso del fiume comprendendo l'edificio che un tempo era l'opificio Cruto e prosegue lungo strada Rivera per poi girare a sud accanto agli edifici delle monache fino al n. 33 di via Arnò dove si ricongiunge a se stessa.

A nord della Dora l'area urbana storica è circoscritta da una linea che segue via Mazzini, dopo il ponte nuovo, taglia in due piazza V. Veneto gettandosi a est in via Provana e via Chiesa per poi scendere verso sud fino a via Pianezza e poi di nuovo sulla sponda del fiume che risale fino a via Mazzini.

### - Area urbana recente

Tutto il territorio comunale ad esclusione dell'area centrale storica.

### - Sponde della Dora Riparia, principali parchi e giardini pubblici, aree verdi speciali

Si intendono le aree assimilabili a quelle identificate nel P.R.G. come aree di tipo privato esistenti destinate a verde o parco da salvaguardare senza nuove edificazioni (Svp), parti del territorio destinate prevalentemente a parco pubblico (Fv), parchi e giardini di pertinenza di monumenti isolati e singoli edifici che caratterizzano il paesaggio (Ar2).

### - Verde pubblico di quartiere

Si intendono quelle aree destinate prevalentemente a verde pubblico di servizio alla residenza ed agli insediamenti direzionali e commerciali.

## 5.1.3. CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

### Edifici di I categoria

- 1) Edifici vincolati ai sensi della legge 1497/39 e 1089/39 ed identificati dal Piano Regolatore Generale di Alpignano con i simboli A°.
- 2) Edifici assimilabili a quelli vincolati anche se non inseriti negli elenchi della legge 1479/39 e 1089/39 ed identificati dal P.R.G. con il simbolo A\*.
- 3) Edifici non vincolati ma di rilevante importanza storico-artistica e/o ambientale ed identificati dal P.R.G. con la lettera A.

### Edifici di II categoria






- 1) Edifici nell'area centrale storica, o immediatamente adiacenti ad essa, di vecchio o di più recente impianto per i quali è ammessa la ristrutturazione coerente con le tipologie del vecchio centro (identificati con le lettere B,C,D,E nel P.R.G.).
- 2) Bassi fabbricati o tettoie nell'area centrale storica recuperabili a residenza nel rispetto delle tipologie del centro (identificati con la lettera F nel P.R.G.).
- 3) Bassi fabbricati o tettoie nell'area centrale storica recuperabili ad uso garages, magazzini o attività artigianali di servizio alla residenza nel rispetto delle tipologie del centro (identificati con la lettera G nel P.R.G.).


### Edifici di III categoria

- 1) Fabbricati non identificati come edifici di I o di II categoria.

# SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

## TAV. 1

-  CENTRO ABITATO
-  AREA CENTRALE STORICA (A.C.S.)
-  EDIFICI DI I CATEGORIA ESTERNI ALLA A.C.S.
-  SPONDE DELLA DORA RIPARIA PRINCIPALI PARCHI PUBBLICI ED AREE VERDI SPECIALI
-  VERDE PUBBLICO DI QUARTIERE



# TAV. 2



# IMPIANTI COMPATIBILI CON EDIFICI DI I CATEGORIA

5.2.



## A. INSEGNE FRONTALI

- A.1. Vetrofanie, vetrocromie e vetrografie
- A.2.1. Interventi permanenti sulla facciata: scritte e grafici dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi e incisioni non illuminati
- A.2.2. Interventi permanenti sulla facciata: scritte e grafici dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi e incisioni a illuminazione diretta
- A.3.1. Targhe e pannelli non illuminati
- A.3.2. Pannelli a illuminazione diretta (fari esterni) o indiretta
- A.5.1. Lettere singole non illuminate
- A.5.2. Lettere singole a illuminazione indiretta

## B. INSEGNE A BANDIERA


- B.1.1. Insegne a scultura e standardi rigidi non illuminati
- B.1.2. Insegne a scultura e standardi rigidi a illuminazione diretta
- B.2.1. Pannelli non illuminati
- B.2.2. Pannelli a illuminazione diretta (fari esterni)
- B.4.1. Lettere singole non illuminate
- B.4.2. Lettere singole a illuminazione diretta

## C. IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

- C.1.1. Insegne nei portici nelle arcate esterne
- C.1.2. Insegne nei portici perpendicolari al senso di percorrenza
- C.2.1. Totem pedonali
- C.3.1. Pubblicità su elementi di arredo pubblici (cestini, orologi, pensiline e paline tranviarie, transenne, sedute o panchine, fioriere, cassoni N.U. e campane raccolta rifiuti)
- C.3.2. Pubblicità su elementi di arredo privati (tende, dehors, tettucci, recinzioni, porte e maniglie, serramenti di chiusura)
- C.3.3. Pubblicità su pavimentazione - temporanea (dipinti, lettere adesive)
- C.4.1. Standardi
- C.4.3. Luminarie temporanee



# IMPIANTI COMPATIBILI CON EDIFICI DI II CATEGORIA



## A. INSEGNE FRONTALI

- A.1. Vetrofanie, vetrocromie e vetrografie
- A.2.1. Interventi permanenti sulla facciata: scritte e grafici dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi e incisioni non illuminati
- A.2.2. Interventi permanenti sulla facciata: scritte e grafici dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi e incisioni a illuminazione diretta
- A.3.1. Targhe e pannelli non illuminati
- A.3.2. Pannelli a illuminazione diretta (fari esterni) o indiretta
- A.5.1. Lettere singole non illuminate
- A.5.2. Lettere singole a illuminazione diretta o indiretta

## B. INSEGNE A BANDIERA


- B.1.1. Insegne a scultura e standardi rigidi non illuminati
- B.1.2. Insegne a scultura e standardi rigidi a illuminazione diretta
- B.2.1. Pannelli non illuminati
- B.2.2. Pannelli a illuminazione diretta (fari esterni)
- B.4.1. Lettere singole non illuminate
- B.4.2. Lettere singole a illuminazione diretta

## C. IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

- C.1.1. Insegne nei portici nelle arcate esterne
- C.1.2. Insegne nei portici perpendicolari al senso di percorrenza
- C.2.1. Totem pedonali
- C.3.1. Pubblicità su elementi di arredo pubblici (cestini, orologi, pensiline e paline tranviarie, transenne, sedute o panchine, fioriere, cassoni N.U. e campane raccolta rifiuti)
- C.3.2. Pubblicità su elementi di arredo privati (tende, dehors, tettucci, recinzioni, porte e maniglie, serramenti di chiusura)
- C.3.3. Pubblicità su pavimentazione - temporanea (dipinti, lettere adesive)
- C.4.1. Standardi
- C.4.3. Luminarie temporanee



# IMPIANTI COMPATIBILI CON EDIFICI DI III CATEGORIA



## A. INSEGNE FRONTALI

- A.1. Vetrofanie, vetrocromie e vetrografie
- A.2.1. Interventi permanenti sulla facciata: scritte e grafici dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi e incisioni non illuminati
- A.2.2. Interventi permanenti sulla facciata: scritte e grafici dipinti, mosaici, bassorilievi, sculture, fregi e incisioni a illuminazione diretta
- A.3.1. Targhe e pannelli non illuminati
- A.3.2. Pannelli a illuminazione diretta o indiretta (fari, filo neon ed altre luci esterne)
- A.3.3. Pannelli con lettere luminose
  - scatolari (luce schermata)
  - filo neon o elettrolampade (luce propria)
- A.4.1. Filamento neon
- A.4.2. Tubi neon paralleli
- A.5.1. Lettere singole non illuminate
- A.5.2. Lettere singole a illuminazione diretta o indiretta
- A.5.3. Lettere singole a illuminazione interna schermata (lettere scatolari)
- A.6.1. Cassonetti non illuminati
- A.6.2. Cassonetti a illuminazione interna schermata


## B. INSEGNE A BANDIERA

- B.1.1. Insegne a scultura e standardi rigidi non illuminati
- B.1.2. Insegne a scultura e standardi rigidi a illuminazione diretta
- B.2.1. Pannelli non illuminati
- B.2.2. Pannelli a illuminazione diretta (fari, filo neon ed altre luci esterne)
- B.2.3. Pannelli con lettere luminose
  - scatolari (luce schermata)
  - filo neon o elettrolampade (luce propria)
- B.3.1. Filamento neon
- B.3.2. Tubi neon paralleli
- B.4.1. Lettere singole non illuminate
- B.4.2. Lettere singole a illuminazione diretta
- B.4.3. Lettere singole a illuminazione interna schermata (lettere scatolari)
- B.5.1. Cassonetti non illuminati
- B.5.2. Cassonetti ad illuminazione interna schermata

## C. IMPIANTI PUBBLICITARI VARI


- C.1.1. Insegne nei portici nelle arcate esterne
- C.1.2. Insegne nei portici perpendicolari al senso di percorrenza
- C.2.1. Totem pedonali
- C.2.2. Totem automobilistici e pastorali
- C.2.3. Paline
- C.2.4. Segnali turistici, di territorio e di servizi utili
- C.3.1. Pubblicità su elementi di arredo pubblici (cestini, orologi, pensiline e paline tranviarie, transenne, sedute o panchine, fioriere, cassoni N.U. e campane raccolta rifiuti)
- C.3.2. Pubblicità su elementi di arredo privati (tende, dehors, tettucci, recinzioni, porte e maniglie, serramenti di chiusura)
- C.3.3. Pubblicità su pavimentazione
  - temporanea (dipinti, lettere adesive)
  - permanente (intarsi, incisioni)

# CRITERI DI INSERIMENTO INSEGNE FRONTALI



In assenza di altre e più specifiche norme, definite nelle schede tipologiche seguenti, le insegne frontali devono essere realizzate e collocate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sono vietate su balconi, passanti a cavallo di balconi, a collegamento di più aperture ai piani superiori e, nell'area centrale storica su edifici di I e II categoria, a collegamento di più aperture anche al piano terreno;



b) all'interno delle aperture di facciata, le insegne devono essere collocate in posizione centrale rispetto all'asse mediano verticale delle aperture stesse.

Ad eccezione dei pannelli paravista, da collocarsi sul davanzale delle finestre, tali insegne devono essere installate entro la metà superiore delle aperture, non devono in qualsiasi misura sporgere dal filo della facciata e non devono avere superficie superiore ad  $\frac{1}{3}$  di quella della foratura;

c) se poste in posizione passante sopra più aperture, le insegne devono iniziare e terminare in coincidenza con i bordi più esterni delle aperture sormontate.

d) la sporgenza dal filo di facciata non deve essere superiore ad  $\frac{1}{10}$  della larghezza del marciapiede;

e) sono vietate sovrapposte a fasce, cornici, modanature e qualsiasi altro elemento decorativo che risulti caratterizzante per l'aspetto dell'edificio;

f) sono ammesse insegne frontali ai piani superiori degli edifici, ove ritenute collocabili secondo i criteri generali di inserimento, solo entro o immediatamente sopra alle aperture;

g) non è ammessa più di una insegna per unità architettonica, sulla copertura di edifici la cui destinazione d'uso non sia interamente non residenziale. Sulle coperture a tetto piano di tali edifici possono essere collocate insegne a coronamento continuo dello stesso;



h) sulle coperture di bassi fabbricati e pensiline devono avere altezza inferiore ad  $\frac{1}{4}$  dell'altezza dell'edificio dal piano di calpestio della superficie stradale;

i) sulle coperture di fabbricati pluripiano devono avere altezza inferiore ad  $\frac{1}{4}$  dell'altezza dell'edificio dal piano di calpestio della superficie stradale, fino ad un massimo di 3,5 metri;

l) sulle coperture di edifici, ad eccezione delle

# CRITERI DI INSERIMENTO INSEGNE FRONTALI

55.



insegne a coronamento continuo su tetto piano, devono avere distanza dai confini degli stessi edifici non inferiore all'altezza dell'impianto pubblicitario;

m) non è ammesso più di un impianto pubblicitario su frontespizi ciechi, porzione di facciata tra due aperture, all'interno di aperture o immediatamente sopra alle stesse;

n) sono ammessi gli impianti nei pieni murari tra due aperture solo se non illuminati, collocati al piano terreno e con superficie massima non superiore ad  $\frac{1}{2}$  della superficie compresa tra le due aperture;

o) le lampade, per l'illuminazione diretta, tipo "applique" devono essere collocate sulla facciata a lato delle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 2,5 metri e 3,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 25 ed in numero non superiore ad una per pieno murario tra due forature;

p) le lampade, per l'illuminazione diretta, "a braccio" devono essere collocate sulla facciata immediatamente sopra alle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 4,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 50 ed in numero non superiore ad una per foratura;

q) all'interno dell'area centrale storica e/o su edifici di I e II categoria sono ammesse solo insegne ad andamento orizzontale e verticale;

r) il bordo inferiore delle insegne deve essere, in ogni sua quota, superiore di 1,5 metri rispetto a quella della sezione di marciapiede o di superficie stradale corrispondente;

r) il bordo superiore delle insegne deve distare non meno di cm. 50 dal bordo inferiore di aperture immediatamente sovrastanti, fatta eccezione per insegne collocate sotto l'intradosso di balconi aventi sporgenza superiore allo spessore dell'impianto pubblicitario.

## A.1. VETROFANIE, VETROCROMIE E VETROGRAFIE

Tipologie compatibili con tutte le tre categorie di edifici nel rispetto dei cromatismi degli stessi. Devono essere realizzate sul lato interno della superficie vetrata.

**Vetrofanie:** in edifici di **I categoria** non è consentita più di una scritta e di un logo oltre ad un eventuale disegno per vetrina.


Devono essere realizzate su unica pellicola adesiva monocromatica applicata sul lato

interno della vetrina e la superficie coperta dalla vetrofania non può essere superiore ad 1/3 dell'intera superficie vetrata.



In **edifici di II e III categoria** possono essere utilizzate pellicole policrome o anche più pellicole sovrapposte e realizzate più scritte e loghi oltre ad un eventuale disegno per vetrina. In ogni caso, la superficie coperta non deve essere superiore ad 1/2 dell'intera superficie vetrata.

**Vetrocromie :** sono compatibili con qualsiasi categoria di edificio. La superficie coperta dalla vetrocromia non può essere, in **edifici di I categoria**, superiore ad 1/3 dell'intera superficie vetrata, e, in **edifici di II e III categoria**, superiore ad 1/2 della stessa;

**Vetrografie:** sono compatibili con qualsiasi categoria di edificio ma, in ogni caso, la superficie coperta dalla vetrografia non può essere superiore ad 1/2 dell'intera superficie vetrata.



# INTERVENTI PERMANENTI SULLA FACCIATA



## A.2.1 SCRITTE E GRAFICI DIPINTI, MOSAICI, BASSORILIEVI, SCULTURE, FREGI ED INCISIONI

Devono essere realizzati nei pieni murari in modo tale da non occludere le aperture di facciata e da avere sporgenza massima dal filo di facciata non superiore a cm. 15.

In edifici di I e II categoria sono ammissibili, per attività di esercizio, solo interventi permanenti sulla facciata che restaurino o ripristino documentate insegne preesistenti;

In edifici di III categoria sono ammissibili anche nuove realizzazioni.


Le scritte ed i grafici dipinti possono essere realizzati su edifici di III categoria nei frontespizi ciechi, o posti immediatamente sopra alle aperture del piano terreno e nei pieni murari tra le stesse, con superficie massima non superiore ad 1/2 di quella compresa tra le due aperture.

### A.2.1. NON ILLUMINATI

Compatibili con tutte le categorie di edifici.

### A.2.2. A ILLUMINAZIONE DIRETTA

# TARGHE E PANNELLI



Lo spessore della **targa** o del **pannello** non deve essere superiore a cm. 4 se non illuminati (A.3.1.) o ad illuminazione diretta mediante fari esterni (A.3.2.), e la sporgenza totale dell'impianto dal filo della facciata non deve essere superiore a cm. 6;

Tali dimensioni possono arrivare fino a cm. 6 di spessore e cm. 10 di sporgenza totale dal filo della facciata se l'impianto prevede la sovrapposizione di filo neon (A.3.2.) o di lettere luminose (A.3.3.) o il retroposizionamento di corpi illuminanti per illuminazione indiretta (A.3.2.)

Le **targhe** devono avere dimensioni non superiori a cm. 50 x cm. 30, possono essere collocate esclusivamente al piano terreno degli edifici di qualsiasi categoria, e non devono essere illuminate.

Nel caso debbano essere installate su una porzione di facciata accanto a targhe preesistenti, quelle di nuova installazione dovranno essere

realizzate tutte con il medesimo materiale, forma e stile di quelle già presenti (anche se sono consentite dimensioni diverse), a meno che queste ultime non siano già diverse tra loro.

## Edifici di I e II categoria

Sono compatibili con gli edifici di I e di II categoria le targhe ed i pannelli non illuminati (A.3.1.), ed i pannelli ad illuminazione diretta mediante fari esterni o indiretta (A.3.2.).



I pannelli sono collocabili solo al piano terreno all'interno delle aperture o nei pieni murari immediatamente sopra alle forature con larghezza massima pari a quella delle forature stesse.

## Edifici di II categoria

Sono ammessi pannelli non illuminati (A.3.1.) anche ai piani superiori e sulle coperture di bassi fabbricati e pensiline.

Sono ammessi altresì pannelli paravista (posti,

# TARGHE E PANNELLI



$h \geq 1,5 \text{ m}$   
 $A \leq 4 \text{ cm} \quad B \leq 6 \text{ cm}$   
 TARGA ORIZZONTALE  
 $a \leq 30 \text{ cm} \quad b \leq 50 \text{ cm}$   
 TARGA VERTICALE




cioè, sui davanzali delle finestre e con altezza massima di cm. 20) non illuminati senza alcuna sporgenza dal filo di facciata e senza che vengano occultati alla vista infissi decorati o inferriate:

## Edifici di III categoria

Sono ammessi pannelli ad illuminazione diretta mediante sovrapposizione di filamento neon lungo il loro contorno (A.3.2.) e pannelli con lettere luminose realizzate con filamento neon, con elettrolampade e lettere scatolari ad illuminazione schermata (A.3.3.) sopra le aperture del piano terreno.

I pannelli di altre tipologie sono collocabili anche sui pieni murari di pertinenza, nelle aperture o sopra ad esse ai piani superiori, ed in posizione passante sopra più aperture del piano terreno se trattasi di insegne di esercizio.

Sono inoltre consentiti pannelli per pubblicità a carattere generale sui frontespizi ciechi e sulle coperture degli edifici pluripiano.



#### Edifici di I e di II categoria


I messaggi pubblicitari realizzati con filamenti o su tubi neon non sono compatibili con edifici di I e di II categoria;

#### Edifici di III categoria

Gli impianti non devono avere una sporgenza superiore a cm. 8 se realizzati mediante **filamento neon** (A.4.1.) e non superiore a 10 se in quella a **tubi neon paralleli** (A.4.2.).


Gli impianti a filamento neon e quelli a tubi neon

paralleli possono essere collocati al piano terreno degli edifici di III categoria all'interno delle aperture o nei pieni murari immediatamente sopra alle forature con larghezza massima pari a quella delle forature stesse; sono altresì collocabili sulle coperture degli edifici gli impianti a filamento neon e, se a filamento singolo, sui pieni murari immediatamente sopra alle forature dei piani superiori con larghezza massima non superiore a quella delle forature stesse.



# LETTERE SINGOLE

5.5.



Se realizzati con lettere non luminose bidimensionali (A.5.1.) tali impianti non devono avere una sporgenza dal filo della facciata superiore a cm. 6. Il limite dimensionale di cui sopra viene portato a cm. 8 per lettere scatolari a illuminazione schermata (A.5.3.) o per lettere a illuminazione indiretta (A.5.2.) in edifici di I e II categoria, ed a cm. 12 se tali tipologie sono collocate su edifici di III categoria;

## Edifici di I categoria

Sono compatibili gli impianti a lettere singole non illuminate (A.5.1.) o ad illuminazione indiretta (A.5.2.) collocati al piano terreno nelle aperture o nei pieni murari immediatamente

sopra alle forature con larghezza massima pari a quella delle forature stesse.

Per attività di interesse pubblico - quali biblioteche, musei, banche, teatri ecc... - possono essere collocati impianti anche ai piani superiori su fasce marcapiano o in posizione passante nella fascia muraria sopra più aperture, a condizione che non occultino elementi architettonici caratterizzanti per l'edificio.

## Edifici di II categoria


Sono considerati compatibili anche gli impianti a lettere singole ad illuminazione diretta (A.5.2.).



Gli impianti possono essere collocati anche ai piani superiori e sulle coperture;

## Edifici di III categoria

Sono ammissibili anche impianti a lettere singole scatolari a illuminazione interna schermata (A.5.3.).

In tali edifici sono collocabili impianti sopra la aperture dei piani superiori, sulle coperture degli edifici e nei frontespizi ciechi.





Tali impianti sono collocabili solo al piano terreno e sulle coperture degli edifici e la loro sporgenza dal filo di facciata non deve essere in ogni caso superiore a cm. 15.

## Edifici di I categoria

Non sono compatibili con edifici di I categoria.

## Edifici di II categoria

Sono compatibili se non illuminati (A.6.1) ed inseriti nelle aperture del piano terreno.


## Edifici di III categoria

Sono compatibili anche cassonetti ad illuminazione interna schermata (A.6.2.); in tali edifici sono collocabili anche nei pieni murari immediatamente sopra alle aperture del piano terreno e sulle coperture di bassi fabbricati e pensiline.

Sono ammessi sulle coperture di edifici pluripiano solo se questi ultimi sono interamente non residenziali e, nel caso siano a tetto piano, anche a coronamento continuo. L'altezza degli impianti non può, in ogni caso, superare 1,3

# CRITERI DI INSERIMENTO INSEGNE A BANDIERA

56



In assenza di altre e più specifiche norme, definite nelle schede tipologiche seguenti, le insegne a bandiera devono essere realizzate e collocate nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) possono avere uno spessore massimo di cm. 15 e sono collocabili solo su pieni murari;
- b) non è ammessa più di una insegna a bandiera per esercizio su uno stesso fronte di edificio. Nel caso in cui siano presenti sulle pertinenze di uno stesso esercizio anche insegne frontali, l'insegna a bandiera deve essere realizzata nella stessa tipologia di queste, anche se con modalità di illuminazione diverse, o viceversa.
- c) sono vietate su frontespizi ciechi e su edifici che non si affaccino su strade con marciapiede rialzato o su aree pedonali;
- d) devono avere distanza dagli spigoli degli edifici non inferiore alla sporgenza dell'impianto dal filo della facciata e, comunque, non inferiore ad 1 metro;
- e) la distanza tra due insegne a bandiera su uno stesso fronte di edificio deve essere non inferiore a 5 volte la sporgenza maggiore delle insegne e, comunque, non inferiore a 5 metri;
- f) la distanza delle insegne e dei loro supporti dai bordi di aperture situate lateralmente o superiormente all'impianto non deve essere inferiore a cm. 50. Le insegne possono essere

collocate a distanza anche inferiore a cm. 50 dall'intradosso di balconi e devono avere sporgenza, dal filo di facciata, inferiore di almeno cm. 10 rispetto alla sporgenza del balcone;

g) la sporgenza totale dell'impianto deve essere inferiore ai 4/5 della larghezza del marciapiede e, se poste su spazi pedonali, devono avere sporgenza rispetto al filo di facciata inferiore ad 2/5 della larghezza dello spazio pubblico prospiciente;

h) le insegne ad andamento orizzontale devono essere contenute in una sagoma esterna che, supporti compresi, deve avere base non superiore a cm. 200 ed altezza minore della base.

i) le insegne ad andamento orizzontale devono essere collocate sulle facciate degli edifici ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 6 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente;


l) il messaggio pubblicitario delle insegne ad andamento orizzontale deve occupare i 3/4 della sagoma dell'impianto, supporti compresi;

m) le insegne ad andamento verticale devono essere contenute in una sagoma esterna che, supporti compresi, deve avere base non superiore a cm. 150 ed altezza maggiore o uguale alla base fino ad un massimo di 12 metri;

n) le insegne ad andamento verticale devono essere collocate sulle facciate degli edifici ad un'altezza non inferiore a 3,5 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente ed il limite superiore dell'impianto non deve oltrepassare il filo inferiore della cornice di gronda;




o) il messaggio pubblicitario delle insegne ad andamento verticale deve occupare una parte non inferiore ad 1/2 dell'intera sagoma dell'impianto, supporti compresi;

p) le insegne ad andamento misto devono rispettare dimensioni e criteri di inserimento previsti per quelle ad andamento orizzontale, se la base della sagoma dell'impianto, supporti



# CRITERI DI INSERIMENTO INSEGNE A BANDIERA

56.



compresi, è maggiore o uguale alla sua altezza. Devono invece rispettare dimensioni e criteri di inserimento previsti per quelle ad andamento verticale, se l'altezza della sagoma dell'impianto, supporti compresi, è maggiore della base;

q) le insegne collocate su edifici di I e II categoria devono essere contenute in una sagoma, supporti compresi, di cm. 50 x cm. 70 o di cm. 70 x cm. 50;

r) fanno eccezione al punto precedente le insegne indicanti servizi primari di pubblica utilità;

s) in corrispondenza di accessi carrai le insegne devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 4,5 metri.

t) le lampade, per l'illuminazione diretta, tipo "applique" devono essere collocate sulla facciata a lato delle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 2,5 metri e 3,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 25 ed in numero non superiore ad una per pieno murario tra due forature;

u) le lampade, per l'illuminazione diretta, "a braccio" devono essere collocate sulla facciata immediatamente sopra alle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 4,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 50 ed in numero non superiore ad una per foratura. Sono ammesse lampade "a braccio" collocate sui supporti di sostegno delle insegne se non aumentano la sporgenza dell'impianto dal filo della facciata.

v) sono vietate le insegne al piano terreno nella parte dei portici che si affaccia sulla strada. All'interno dei portici, sulla parete di fondo, sono collocabili insegne ad un'altezza tra 3,5 metri e 4 metri con dimensioni di cui al punto q se insistono su edifici di I e II categoria, e con dimensioni contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150, se ad andamento verticale, se insistono su edifici di III categoria.

# INSEGNE A SCULTURA E STENDARDI RIGIDI

5.6.

Gli impianti a scultura e gli stendardi rigidi non illuminati (B.1.1.) e quelli a illuminazione diretta (B.1.2.) sono considerati compatibili con edifici di qualsiasi categoria.

## Edifici di I categoria


Le insegne collocate su edifici di I categoria devono essere contenute in una sagoma, supporti compresi, di cm. 50 x cm. 70 o di cm. 70 x cm. 50, ad eccezione delle insegne indicanti servizi primari di pubblica utilità.

## Edifici di II categoria

Anche per questa categoria di edifici gli impianti devono essere contenuti in una sagoma, supporti compresi, di cm. 50 x cm. 70 o di cm. 70 x cm. 50, ad eccezione delle insegne indicanti servizi primari di pubblica utilità.



## Edifici di III categoria

In edifici di III categoria, tali impianti devono essere contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150 se ad anda-



CRITERI

INSEGNE A BANDIERA - B.1.




## Edifici di I e di II categoria

Sono considerati compatibili con edifici di I e di II categoria solo gli impianti non illuminati (B.2.1.) e ad illuminazione diretta mediante fari esterni (B.2.2.).

## Edifici di III categoria

Sono considerati compatibili con edifici di III categoria i pannelli a illuminazione diretta mediante filamento neon singolo (B.2.2.) sovrapposto al contorno del pannello ed anche gli impianti a lettere luminose realizzate con filamento neon singolo e multiplo, con elettrolampade e con lettere scatolari ad illuminazione schermata (B.2.3.) contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150 se ad andamento verticale.




### Edifici di I categoria

Gli impianti a filamento o tubi neon non sono compatibili con edifici di I categoria.

### Edifici di II categoria

Non sono compatibili con edifici di II categoria.



### Edifici di III categoria

Tutti gli impianti al neon sono considerati compatibili con edifici di III categoria.

Gli impianti a tubi neon paralleli devono essere contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150 se ad andamento verticale.

# LETTERE SINGOLE

56.

CRITERI

INSEGNE A BANDIERA - B.4.


BAR I CAT.



I CATEGORIA

$a \leq 50 \text{ cm}$   
 $b \leq 70 \text{ cm}$   
 $a \leq 70 \text{ cm}$   
 $b \leq 50 \text{ cm}$

BAR  
BAR



II CATEGORIA

$\begin{cases} a \leq 50 \text{ cm} \\ b \leq 70 \text{ cm} \end{cases}$   
 $\begin{cases} a \leq 70 \text{ cm} \\ b \leq 50 \text{ cm} \end{cases}$

BAR  
BAR  
BAR


ORIZZONTALE

$a < b$   
 $b \leq 2 \text{ m}$

VERTICALE

$a \geq b$   
 $a \leq 12 \text{ m}$   
 $b \leq 1,5 \text{ m}$

III CATEGORIA



## Edifici di I categoria


Sono considerati compatibili con edifici di I categoria solo gli impianti a lettere singole non illuminati (B.4.1.) e quelli ad illuminazione diretta mediante fari esterni (B.4.2.).

## Edifici di II categoria

Sono compatibili con edifici di II categoria anche gli impianti ad illuminazione diretta mediante singolo filamento neon sovrapposto a seguire il contorno delle lettere (B.4.2.).

## Edifici di III categoria

Tutti gli impianti pubblicitari a lettere singole sono considerati compatibili con edifici di III categoria.



## Edifici di I categoria

Gli impianti pubblicitari a cassonetto non sono ritenuti compatibili con edifici di I categoria.

## Edifici di II categoria

Anche con tale categoria di edifici non si ritengono compatibili gli impianti a cassonetto.


## Edifici di III categoria

Gli impianti a cassonetto sono considerati compatibili solo con edifici di III categoria, sia nella tipologia non illuminata (B.5.1.) sia in quella ad illuminazione interna schermata (B.5.2.).

Devono essere realizzati in modo tale da risultare contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 80 x cm. 80 da collocarsi ad un'altezza non superiore a 6 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente.

# CRITERI DI INSERIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

57.



La definizione "impianti pubblicitari vari" allude, come si è spiegato nelle schede tipologiche dell'abaco (cap. 3.), ad una categoria particolare.

In essa rientrano impianti accomunati dal fatto di essere collocati nel territorio urbano in posizione anomala rispetto agli edifici: dalla collocazione isolata di elementi dotati di struttura di supporto propria, agli striscioni a cavallo delle strade o, ancora, alla pubblicità su pavimentazione.

E' evidente che i criteri di inserimento generali per gli impianti appartenenti a questa categoria, data la diversità tra loro e la loro collocazione per lo più sparsa e puntuale sul territorio, sono rappresentati dagli stessi criteri generali di inserimento (cap. 4.), validi per tutti gli impianti pubblicitari in genere, che ne regolano distanze e che ne definiscono i vincoli alla collocazione.


L'unica norma, valida per tutti gli impianti pubblicitari vari, che può essere aggiunta a tali criteri generali, è che:

- il bordo inferiore della superficie contenente il messaggio pubblicitario o quello del messaggio stesso, se realizzato in una tipologia di impianto come le lettere singole ed i filamenti neon prive di superfici retrostanti, deve essere collocato a distanza non inferiore a 1,5 metri dal piano di calpestio della sezione stradale corrispondente.

Fa eccezione a questa distanza minima la pubblicità su elementi di arredo, su pavimentazione e, se il messaggio pubblicitario non fuoriesce dalla sagoma dell'impianto, quella su totem pedonale.

Viene lasciato invece alle schede tipologiche seguenti il compito di dettare i criteri di inserimento particolari per ogni singolo impianto.

# INSEGNE NEI PORTICI




## Edifici di I categoria

Non sono ritenute compatibili insegne nei portici con edifici di tale categoria.

## Edifici di II e III categoria

Sono ammesse esclusivamente insegne ad andamento orizzontale a filamento neon o a lettere singole sia per le insegne perpendicolari al senso di percorrenza (C.1.1.) sia per quelle nelle arcate esterne (C.1.2.).




Tali impianti devono essere collocati ad altezza dal suolo non inferiore a 3,5 metri.

Se disposte perpendicolarmente al senso di percorrenza, le insegne nei portici devono essere collocate in corrispondenza di pilastri o colonne e risultare distanti l'una dall'altra non meno di 15 metri e non meno di 2 metri dalle lampade per l'illuminazione pubblica se presenti in centro volta o sul soffitto.

E' consentita una tolleranza, rispetto a tali distanze, del 5%.

La superficie dell'insegna, supporti esclusi, deve essere inferiore ad 1/4 di quella della sezione verticale del portico corrispondente.

L'insegna non può essere passante e/o sovrapposta a pilastri o colonne del portico e deve distare in ogni suo punto, supporti esclusi, almeno cm. 40 dagli elementi edilizi del portico, e cioè da pilastri o colonne, dalla parete di fondo dell'edificio e dalla volta o dal soffitto.



Gli impianti pubblicitari isolati, ad eccezione dei totem pedonali, non possono essere collocati in spazi porticati.

I totem pedonali (C.2.1.) non possono essere illuminati e devono avere altezza massima inferiore a 2 metri e larghezza massima inferiore a 1,5 metri.

Se collocati in spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, i totem pedonali non possono essere di natura permanente.

In ogni caso devono essere collocati in modo che sia garantito uno spazio libero minimo, intorno alla proiezione del totem sul suolo, di 1,5 metri.

I pastorali ed i totem automobilistici (C.2.2.) all'interno del centro abitato devono avere altezza compresa tra 4 metri e 5 metri.

All'esterno del centro abitato i pastorali possono raggiungere al massimo i 6 metri di altezza.

Le insegne dei pastorali devono in ogni caso avere spessore non superiore a cm. 15, lunghezza non superiore ad 1 metro ed altezza del bordo in-

feriore dalla superficie stradale corrispondente non inferiore a 3,5 metri.

All'interno del centro abitato i pastorali ed i totem pedonali possono essere collocati solo su spazi privati, senza sporgenza alcuna su strade pubbliche o di pubblico passaggio, e con distanza reciproca non inferiore a 25 metri.



All'esterno del centro abitato possono essere collocati anche su spazi pubblici nel rispetto dei criteri generali di inserimento del capitolo 4.

Fanno eccezione gli impianti indicanti stazioni di rifornimento carburante che possono essere, previa autorizzazione, collocati anche in spazi pubblici anche all'interno dei centri abitati; il messaggio pubblicitario di questi impianti deve essere contenuto in una sagoma massima di 1,5 metri x 1,8 metri.

Le paline (C.2.3.) possono essere non illuminate, a cassonetto ad illuminazione interna schermata. In ogni caso non devono avere altezza superiore a 2,20 metri, spessore superiore a cm. 10 e

# IMPIANTI ISOLATI

57



larghezza della superficie espositiva

superiore a 1 metro.

All'interno del centro abitato, le paline possono essere collocate solo su banchine di separazione delle carreggiate o su spazi privati lungo le strade, non devono avere alcuna sporgenza sulla strada e la distanza da altro impianto pubblicitario isolato, deve essere non inferiore a 12 metri.

All'esterno del centro abitato, le paline possono essere collocate lungo le strade secondo le norme definite dai criteri generali di inserimento del capitolo 4. In ogni caso non possono sporgere in alcun modo sulla sezione stradale.

## Area centrale storica

Non sono considerati compatibili, all'interno dell'area centrale storica, i totem automobilistici i pastorali (C.2.2.) e le paline (C.2.3.).

## Area urbana recente

Sono considerati compatibili tutti gli impianti pubblicitari isolati.




Tabella II 6 - Quadrato

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
piccolo	40	0,3	0,6	2,5
normale	60	0,5	1,0	3,5
grande	90	0,8	1,5	5,5




Tabella II 6 - Rettangolare "servizi"


	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
piccolo	40	60	0,8	0,4
normale	60	90	1,2	0,6
grande	90	135	1,6	0,8

I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili (C.2.4.) devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato e con colore, simboli, iscrizioni, composizione grafica, dimensioni e collocazione conformi alle norme riguardanti la segnaletica verticale di cui all'art 39 del Nuovo codice della strada ed alle prescrizioni dell'art. 136 del suo Regolamento di attuazione. Sono soggetti a rilascio dell'autorizzazione ed a pagamento dell'imposta sulla pubblicità i segnali "assistenza meccanica", "ostello per la gioventù", "campeggio", "motel", "bar" e "ristorante" che riportino il nome o il logo dei privati esercizi interessati.

Le indicazioni dei segnali turistici e di territorio (C.2.4.) possono essere inserite nei segnali di preavviso, di direzione, di itinerario e nei segnali di località e di localizzazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- possono essere collocati in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione così come definiti nel Nuovo codice della strada;
- devono essere posti unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo;
- nessuna indicazione di tipo "industriale" può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col

*Gli articoli riportati sotto alle illustrazioni si riferiscono al Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada D.P.R. n° 495/1992.*



Dimensioni in cm										
piccola	10,5	15,5	1,5	1,5	2	4	5,25	20	100	8
grande	27,5	21,5	2,5	3	3	4	7,75	30	150	12

Gli articoli riportati sotto alle illustrazioni si riferiscono al Regolamento di attuazione del Nuovo codice della strada D.P.R. n° 495/1992.

gruppo segnaletico unitario ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale" che, con il relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione;

- colore, simboli, iscrizioni, composizione grafica, dimensioni e collocazione dei succitati cartelli devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 39 del Nuovo codice della strada ed alle norme del suo Regolamento di applicazione;
- non sono ammesse informazioni diverse da quelle previste dal Nuovo codice della strada per i segnali in questione e messaggi pubblicitari ad esse associati.

- sono soggetti a richiesta di autorizzazione ed al pagamento dell'imposta sulla pubblicità i segnali con informazioni di tipo alberghiero ed industriale che riportano la denominazione o il logo degli esercizi interessati.

## PUBBLICITA' SU ARREDO URBANO E PAVIMENTAZIONE



La pubblicità su elementi di arredo urbano e su pavimentazione è ritenuta compatibile con edifici di tutte le categorie e all'interno di tutto il territorio comunale.

La pubblicità su elementi di arredo pubblici (C.3.1.) può essere collocata esclusivamente su spazi appositamente progettati per questo scopo e, comunque, nel rispetto dei criteri generali di inserimento del capitolo 4.

Nel caso in cui la superficie pubblicitaria risulti inferiore ad 1 mq non si applicano le distanze minime dagli altri mezzi pubblicitari.

Su elementi di arredo privato (C.3.2.) la pubblicità non può avere superficie superiore a 0,5 mq se realizzata su serramenti di chiusura e recinzioni, o come parte integrante di maniglie, telai di porte e finestre. Messaggi pubblicitari su tende ed ombrelloni non devono avere superficie superiore a 2 mq per elemento.

Alla pubblicità su elementi di arredo privato non si applicano le distanze minime dagli altri

impianti pubblicitari.


La pubblicità su pavimentazione (C.3.3.) deve essere realizzata garantendo in ogni caso una buona aderenza dei veicoli alla superficie stradale; non può inoltre essere luminosa o illuminata ed è ammessa solo nelle aree di uso pubblico di complessi industriali o commerciali, lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate a manifestazioni di vario genere.

Nel caso in cui sia realizzata in aree di uso pubblico di complessi industriali o commerciali la pubblicità su pavimentazione può essere di tipo permanente, altrimenti deve essere di tipo temporaneo ed è ammessa dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio della manifestazione alle ventiquattro ore successive al termine della stessa.

Le distanze minime per questo tipo di pubblicità si applicano solo rispetto ai segnali stradali orizzontali.


# STENDARDI, STRISCIONI E LUMINARIE TEMPORANEE

57.



Gli **standardi** (C.4.1.) devono avere dimensione massima di 2 metri x 2 metri e possono essere frontali o a bandiera su facciata oppure posti su pali per illuminazione pubblica ed altri supporti verticali isolati (in quest'ultimo caso gli standardi possono esclusivamente riportare messaggi relativi a manifestazioni temporanee o spettacoli di interesse pubblico).

Non possono essere collocati all'interno o all'esterno di portici. Gli standardi frontali non pos-



sono occultare le aperture degli edifici e possono essere collocati solo sui parapetti dei balconi e sui pieni murari fino ad un'altezza massima dal suolo di 6 metri.

Nel caso siano disposti a bandiera su edifici devono rispettare le seguenti condizioni:

- a) non è ammesso più di uno standardo per esercizio su uno stesso fronte di edificio.
- b) sono vietati su frontespizi ciechi e su edifici che non si affaccino su strade con marciapiede rialzato o su aree pedonali;
- c) devono avere distanza dagli spigoli degli edifici non inferiore alla sporgenza dell'impianto dal filo della facciata e, comunque, non inferiore ad 1 metro;
- d) la distanza tra due standardi su uno stesso fronte di edificio deve essere non inferiore a 5 metri;
- e) la distanza degli standardi e dei loro supporti dai bordi di aperture non deve essere inferiore a cm. 50. Possono essere collocati a distanza anche

inferiore a cm. 50 dall'intradosso di balconi e la loro sporgenza, dal filo di facciata, deve essere minore di cm. 10 rispetto alla sporgenza del balcone;

f) la sporgenza totale dell'impianto deve essere inferiore ai 4/5 della larghezza del marciapiede e, se poste su spazi pedonali, devono avere sporgenza rispetto al filo di facciata inferiore ad 2/5 della larghezza dello spazio pubblico prospiciente;

g) gli stendardi possono essere collocati sulle facciate degli edifici ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 6 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente;

h) in corrispondenza di accessi carrai gli stendardi devono essere posti ad un'altezza non inferiore a 4,5 metri.

Per manifestazioni di interesse pubblico gli stendardi possono essere collocati, mediante cavi ancorati a elementi verticali di sostegno o ad edifici, trasversalmente alle vie e per-

pendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, ad altezza non inferiore a 5 metri; nel caso siano ancorati ad edifici non devono avere distanza inferiore a cm. 50 dai bordi delle aperture di facciata e da insegne frontali, e distanza inferiore a 5 metri da insegne a bandiera.

Gli **striscioni** (C.4.2.) e le **luminarie temporanee** (C.4.3.) possono essere collocati trasversalmente alle vie e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, o su spazi pubblici destinati a manifestazioni di interesse pubblico ad altezza non inferiore a 5 metri dal piano di calpestio della sezione stradale corrispondente ed a distanza reciproca e da altri impianti pubblicitari comunque non inferiore a 100 metri, se all'esterno del centro abitato, ed a 25 metri se all'interno del centro abitato. Gli striscioni possono essere ancorati solo ad elementi di sostegno verticali isolati mentre le luminarie temporanee possono essere ancorate anche ad edifici a distanza di almeno 1 metro dalle aperture di facciata e da insegne frontali, e

di 5 metri da insegne a bandiera.

L'esposizione di tutti gli impianti per pubblicità a carattere generale relativa a manifestazioni di interesse pubblico è ammessa da una settimana prima dell'inizio della manifestazione alle 24 ore successive al termine della stessa.


## Area centrale storica

Sono ammessi solo stendardi e luminarie per pubblicità a carattere generale relativa a manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico.


Gli stendardi posti su edifici di I categoria o all'interno dell'area centrale storica devono essere contenuti in una sagoma, supporti compresi, di cm. 50 x cm. 70 o di cm. 70 x cm. 50;

## Area urbana recente

In quest'area del territorio comunale sono collocabili stendardi anche di esercizio o per pubblicità a carattere generale privata e striscioni e luminarie temporanee per pubblicità a carattere generale relativa a manifestazioni e spettacoli di interesse pubblico.



**IMPIANTI PER  
AFFISSIONE**



## 6.1. PUBBLICA AFFISSIONE

La superficie complessiva di esposizione di impianti per le affissioni è di 306 mq, così come definita nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni adottata con delibera del Consiglio Comunale di Alpignano n° 53 del 28 settembre 1994.

La localizzazione, le tipologie e la natura degli impianti per la pubblica affissione sono individuate nelle norme di attuazione (cap. 7.) e riportate nella tav. 3 e nella tabella I in allegato (cap. 8., allegati 8.3. ed 8.4.)

## 6.2. IMPIANTI PER AFFISSIONE DIRETTA

In eccedenza alla superficie complessiva viene riservato il 15% della superficie minima obbligatoria, così come definita dall'art. 18 comma 3 del D.Lvo 507/1993, pari a 30,6 mq per impianti destinati alle affissioni dirette.

### Centro abitato

Non sono ammessi impianti per l'affissione di-

retta.

### Area esterna al centro abitato

Lungo le strade, nel rispetto dei criteri generali di inserimento di cui al cap. 4., sono collocabili impianti mono o bifacciali su supporti propri e nelle tipologie a pannello, a cassonetto o a messaggio multiplo variabile.


Sono collocabili impianti monofacciali murali - pannelli, cassonetti o impianti a messaggio multiplo variabile - anche su frontespizi ciechi di edifici di III categoria ad altezza minima di 3,5 metri dal suolo o su recinzioni murarie a condizione che su tali superfici murarie non siano installati altri impianti pubblicitari.

In ogni caso le superfici espositive devono essere collocate ad altezza dal suolo non inferiore a cm. 150 e devono avere dimensioni superiori a cm. 200 x 140 fino ad un massimo di cm. 600 x 300 ad andamento orizzontale delimitate perimetralmente da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.


# **PARTE III**

## **NORME DI ATTUAZIONE**

**DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**



**N O R M E D I  
A T T U A Z I O N E**



### ART. 1 - FINALITÀ', OBIETTIVI, CRITERI DEL PIANO E DELLA NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE

1) Il piano regola le installazioni pubblicitarie su tutto il territorio comunale, individua le caratteristiche di compatibilità formale nell'ambiente urbano, fornisce una casistica di riferimento per ottenere inserimenti attenti che contribuiscano alla riqualificazione dell'ambiente urbano.

2) Le presenti disposizioni normative disciplinano gli interventi relativi alle installazioni pubblicitarie nel rispetto dei criteri di sicurezza, così come definiti dal Nuovo Codice della Strada e suo Regolamento di attuazione ed esecuzione (D.Lgs 30/4/92 n° 285, D.Lgs. 10/9/93 n° 360, e D.P.R. 16/12/92 n° 495); delle indicazioni del D.Lgs. 15/11/93 n° 507 e D.Lgs. 28/12/93 n° 566 (revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province) e delle norme del Piano Regolatore Generale di Alpignano.

3) Il presente Piano è composto dai seguenti documenti:

- a) relazione illustrativa sullo stato attuale delle installazioni pubblicitarie, gli obiettivi del Piano e la definizione dei criteri di intervento;
- b) manuale tecnico-illustrativo;
- c) cartografia;
- d) normativa.

### ART. 2 - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE E CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI

1) Il territorio comunale di Alpignano, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, viene ripartito in zone normative diversamente classificate in funzione dei caratteri insediativi e degli indirizzi del piano, come indicato nella tavola n° 1 (allegato 8.1.) che riporta la seguente suddivisione:

- a) delimitazione del centro abitato così come definito agli art. 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada ed individuato nella delibera della giunta comunale di Alpignano n° 401 del 22/06/1993;
- b) individuazione delle zone omogenee;
- c) individuazione e classificazione degli edifici.

2) La tavola n° 2 (allegato 8.2.) riporta in dettaglio la zona omogenea del centro storico e l'individuazione degli edifici così come definiti ai commi 4, 8, 9 e 10 del presente articolo.

3) Si definisce "centro abitato" quella porzione del territorio comunale così come individuato nella cartografia allegata alla delibera della giunta comunale di Alpignano n° 401 del 22/06/1993.

4) Con riferimento al P.R.G. ed alla tavola n° 2 (allegato 8.2.), viene identificata come "area centrale storica" quella porzione di territorio circoscritta da una linea che, a sud della Dora, segue via Arnò (compresi gli edifici al di sotto della stessa) e via Cruto; risale a nord via Sommelier fino a via Marietti (con esclusione dei due edifici d'angolo all'incrocio delle due vie) per poi proseguire idealmente in linea retta fino al canale coperto; segue verso est il corso del fiume comprendendo l'opificio Cruto e prosegue lungo strada Rivera per poi girare a sud accanto agli edifici delle monache fino al numero civico 33 di via Arnò dove si ricongiunge a sé stessa.

A nord della Dora l'area urbana storica è circoscritta da una linea che segue via Mazzini, dopo il ponte nuovo, taglia in due piazza V. Veneto gettandosi a est in via Provana e via Chiesa per poi scendere verso sud fino a via Pianezza e poi di nuovo sulla sponda del fiume che risale fino a via Mazzini.

5) Si definisce "area urbana recente" tutto il territorio comunale ad esclusione dell'area centrale storica.

6) Per "sponde della Dora Riparia, principali parchi ed aree verdi speciali" si intendono le aree assimilabili a quelle identificate nel P.R.G. come aree di tipo privato esistenti destinate a verde o parco da salvaguardare senza nuove edificazioni (Svp), parti del territorio destinate prevalentemente a parco pubblico (Fv), parchi e giardini di pertinenza di monumenti isolati e singoli edifici che caratterizzano il paesaggio (Ar2).


7) Per "verde pubblico di quartiere" si intendono le aree destinate prevalentemente a verde pubblico di servizio agli insediamenti residenziali, direzionali e commerciali.

8) Si definiscono "edifici di I categoria":

- a) gli edifici vincolati ai sensi della legge 1497/39 e 1089/39 ed identificati dal Piano Regolatore Generale di Alpignano con i simboli A°.
- b) gli edifici assimilabili a quelli vincolati anche se non inseriti negli elenchi della legge 1497/39 e 1089/39 ed identificati dal P.R.G. con il simbolo A\*.
- c) Edifici non vincolati ma di rilevante importanza storico-artistica e/o ambientale ed identificati dal P.R.G. con la lettera A.

9) Si definiscono "edifici di II categoria":

- a) gli edifici nell'area centrale storica, o immediatamente adiacenti ad essa, di vecchio o di più recente impianto per i quali è ammessa la ristrutturazione coe-



rente con le tipologie del vecchio centro (identificati con le lettere B,C,D,E nel P.R.G.).

b) Bassi fabbricati o tettoie nell'area centrale storica recuperabili a residenza nel rispetto delle tipologie del centro (identificati con la lettera F nel P.R.G.).

c) Bassi fabbricati o tettoie nell'area centrale storica recuperabili ad uso garage, magazzini o attività artigianali di servizio alla residenza nel rispetto delle tipologie del centro (identificati con la lettera G nel P.R.G.).

10) Si definiscono "edifici di III categoria" tutti gli altri fabbricati non compresi nelle definizioni di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

## ART. 3 - DEFINIZIONI GENERALI

1) Per "installazioni pubblicitarie" o "impianti pubblicitari" o "mezzi pubblicitari" si intendono scritte in caratteri alfanumerici, grafici e disegni o una eventuale composizione di scritte grafici e disegni, su supporto non cartaceo, o comunque non privo di rigidità propria, collocati al fine di promuovere un'attività, un nome, un prodotto o di inviare messaggi.

2) Sono da considerarsi impianti pubblicitari i sottoelencati mezzi di cui si dà la definizione:

a) insegne frontali:

impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura muraria, in adiacenza o meno, in modo che lo spessore dell'impianto - la minore, cioè, delle tre dimensioni - risulti perpendicolare allo stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimensioni risulti parallelo. Possono interessare una sola porzione di facciata o essere disposti in posizione angolare su due lati di un edificio;

b) insegne a bandiera:

impianti pubblicitari collocati sul piano della facciata di un edificio o di una struttura muraria in modo che lo spessore - la minore, cioè, delle tre dimensioni - risulti parallelo allo stesso, mentre il piano formato dalle altre due dimensioni risulti perpendicolare;

c) **impianti pubblicitari vari:**

impianti pubblicitari isolati e distaccati dai fabbricati, **associati a strutture temporanee o elementi di arredo urbano**, posti sotto i portici dei fabbricati trasversalmente al senso di marcia o nelle arcate esterne o comunque collocati in una posizione, rispetto agli edifici, che non rientri nei casi di cui ai punti a e b del presente comma;

d) impianti per affissione:

impianti costituiti da una superficie espositiva monofacciale, bifacciale o multifacciale di diverso materiale, sulla quale viene affisso un manifesto - supporto

cartaceo o elemento bidimensionale comunque privo di rigidità propria - recante il messaggio pubblicitario.

Tali impianti possono essere ancorati a superfici verticali - murarie o non, temporanee o permanenti - oppure essere dotati di una propria struttura di sostegno.

3) Gli impianti pubblicitari possono inoltre essere definiti:

a) "insegne di esercizio" se installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere collocate nelle immediate vicinanze solo in casi documentati e motivati come la presenza di attività nel cortile di un fabbricato. Sono da considerarsi insegne di esercizio anche quelle collocate al piano terreno e riferendosi ad attività con sede ai piani superiori dello stesso numero civico;

b) **"impianti per pubblicità a carattere generale"** se i messaggi si riferiscono a prodotti non legati al particolare contesto in cui si trovano gli impianti o ad attività comunque distanti non meno di 50 metri dall'impianto pubblicitario;

c) "impianti ad andamento verticale" se la maggiore dimensione dell'impianto risulta perpendicolare al piano della superficie stradale;

d) "impianti ad andamento orizzontale" se la maggiore dimensione dell'impianto risulta parallela al piano della superficie stradale;

e) "impianto ad andamento misto" se la maggiore dimensione dell'impianto risulta inclinata rispetto al piano della superficie stradale.

4) Le modalità di illuminazione degli impianti pubblicitari possono essere le seguenti:

a) senza illuminazione;

b) illuminazione diretta da sorgente luminosa esterna;

c) illuminazione indiretta da sorgente luminosa esterna retrostante l'impianto pubblicitario con effetto "controluce";


d) illuminazione schermata da sorgente luminosa interna all'impianto con interposizione di schermatura in materiale traslucido;

e) luminosità propria di messaggi pubblicitari formati da corpi illuminanti come filamenti al neon, elettrolampade ecc...

5) Le modalità di illuminazione delle singole tipologie di impianto sono definite all'art. 4 delle presenti norme.

## ART. 4 - CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE FRONTALI

1) Le insegne frontali sono classificate nelle tipologie descritte nei commi che seguono. Tipologie miste e mezzi pubblicitari innovativi non compresi nelle se-



zione esclusivamente pedonale.

Il totem pedonale può essere opportunamente sagomato per rappresentare direttamente con la sua forma l'espressione di un concetto oppure costituire solamente un supporto per l'inserimento del messaggio pubblicitario o ancora entrambe le cose.

b) "totem automobilistici" se costituiti da elementi isolati di diverso materiale, di forma e dimensioni anche molto evidenti e di fruizione prevalentemente automobilistica.

c) "pastorali" se costituiti da insegne a bandiera ad andamento verticale o orizzontale che, sostenute da un singolo palo verticale, pubblicizzano un'attività o un servizio che si svolge nelle vicinanze.

d) "paline" quando sono costituiti da pannelli o cassonetti, a fruizione mista pedonale e automobilistica, la cui superficie espositiva è parallela o perpendicolare alla direzione della strada.

e) "segnali turistici, di territorio e di servizi utili" quando costituiscono a tutti gli effetti dei segnali stradali di indicazione che hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni utili per l'individuazione di servizi ed impianti ai sensi dell'art. 39 del Nuovo codice della strada D.Lgs. n° 285/1992.

Tali cartelli di indicazione sono realizzati in pannelli metallici, sono dotati di propri supporti verticali di sostegno e possono riportare esclusivamente, ai sensi dell'artt. 134 e 136 del Regolamento di attuazione ed esecuzione D.P.R. n° 495/1992, le seguenti informazioni:

- turistiche;
- industriali;
- alberghiere;
- territoriali;
- di luoghi di pubblico interesse;
- di indicazione di servizi utili.

Non sono ammesse informazioni diverse da quelle sopracitate e messaggi pubblicitari ad esse associati.

#### 4) Pubblicità su elementi di arredo urbano.

Insegne solitamente a pannello o a cassonetto inserite in spazi appositamente progettati di elementi di arredo di varia funzione pubblica - cestini, orologi, pensiline e paline tranviarie, transenne, sedute o panchine, fioriere, cassoni N.U. e campane raccolta rifiuti, ecc... - o di impianti e messaggi pubblicitari su elementi di arredo privati: recinzioni, messaggi pubblicitari stampati su serramenti di chiusura di negozi, su tende o su ombrelloni nei dehors, oppure scritte, simboli e loghi realizzati direttamente come parte integrante di telai e maniglie di porte.

Se l'elemento di arredo prevede l'alloggiamento di cavi elettrici, anche queste insegne pubblicitarie possono essere illuminate, se sono realizzate nella tipologia del cassonetto.

#### 5) Pubblicità su pavimentazione.

Messaggi pubblicitari riportati sulla superficie stradale in maniera temporanea se realizzati mediante semplice pittura oppure con lettere adesive o comunque ancorate a terra in maniera che possano essere successivamente rimosse, oppure permanente se il messaggio pubblicitario costituisce parte integrante della pavimentazione su cui si trova, mediante intarsio o incisione nella stessa.

#### 6) Stendardi, striscioni e luminarie temporanee.

Si definiscono "stendardi" quegli impianti pubblicitari in tessuto o materiale comunque non dotato di rigidità propria di dimensioni relativamente contenute, collocati frontalmente o a bandiera su facciate di edifici o su elementi isolati quali pali per l'illuminazione ed altri elementi di arredo urbano.

Si definiscono "striscioni" quegli impianti pubblicitari di materiale analogo a quello degli stendardi, di dimensioni notevoli soprattutto nel senso della lunghezza e collocati a cavallo di strade, in posizione trasversale rispetto ad esse, mediante cavi ancorati a pali per l'illuminazione pubblica o altri elementi verticali.

Si definiscono "luminarie temporanee" quegli elementi illuminanti, di diverso tipo e grandezza, disposti in serie a formare un messaggio pubblicitario ed ancorati mediante cavi a pali per l'illuminazione pubblica o altri elementi verticali.

### ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PER AFFISSIONE

1) Gli impianti per affissione sono classificati nelle tipologie descritte nei commi che seguono. Tipologie miste e mezzi pubblicitari innovativi non compresi nelle seguenti descrizioni dovranno essere assimilati per analogia a tipologie note.


#### 2) Pannelli monofacciali.

Impianti in cui la plancia metallica, sulla quale vengono incollati i manifesti che compongono il messaggio pubblicitario, è collocata frontalmente ad una superficie di qualsiasi natura (steccati e muri di recinzione, frontespizi ciechi di edifici, cantieri e recinzioni provvisorie) e ad essa ancorata, se non dotata di supporti propri, o comunque posta in spazi dai quali risulti visibile un solo lato dell'impianto.

Gli impianti di grosse dimensioni, collocati sui frontespizi ciechi degli edifici o su supporti propri lungo strade non dotate di illuminazione pubblica, possono essere muniti di faretti esterni a braccio per l'illuminazione diretta.

#### 3) Pannelli bifacciali e totem.

I pannelli sono impianti dotati di struttura di supporto propria, collocati in spazi



pubblici dai quali risultino visibili entrambi i lati della plancia metallica di affissione e disposti parallelamente o perpendicolarmente rispetto alle strade sulle quali si affacciano; i totem sono una struttura di supporto di diversa forma per una o più plance metalliche di affissione. Gli impianti di grosse dimensioni collocati lungo strade non dotate di illuminazione pubblica possono essere muniti di faretti esterni a braccio per l'illuminazione diretta.

4) Cassonetti ed impianti a messaggio variabile.

Impianti - di dimensioni relativamente grosse, collocati su frontespizi ciechi degli edifici oppure lungo strade ad alta percorrenza veicolare - in cui la plancia metallica bidimensionale è sostituita da una serie di pannelli di materiale traslucido che formano un cassonetto.

Possono essere monofacciali, se accostati ad una qualsiasi superficie, bifacciali, se collocati in posizione tale da rendere visibile la plancia di affissione da entrambi i lati, oppure a messaggio multiplo variabile, se costruiti con superficie espositiva a stecche rotanti.

Sono illuminabili direttamente con fari esterni a braccio oppure, nella tipologia a cassonetto, tramite luce interna schermata.

## ART. 8 - CRITERI GENERALI DI INSERIMENTO

1) I criteri generali di inserimento fanno riferimento alle carte normative o tavole del presente piano che individuano l'area del centro abitato, le principali zone omogenee e le categorie di edifici.

2) Tutti gli impianti pubblicitari devono essere realizzati nel rispetto delle norme, di cui ai seguenti commi, che ne definiscono caratteristiche generali, dimensioni limite e vincoli alla collocazione.

3) Gli impianti pubblicitari devono essere realizzati in materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

4) Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della manutenzione dell'impianto pubblicitario e della sua rimozione, volontaria o coatta, in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

5) Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Qualora la realizzazione di queste strutture sia regolamentata da specifiche norme, l'adempimento alle stesse deve essere documentato prima del

rilascio dell'autorizzazione.

6) I mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo.

7) L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non può superare 1/5 della intera superficie.

8) E' vietato l'uso di questo colore per gli impianti pubblicitari luminosi collocati all'esterno dei centri abitati. La luminosità di tali impianti non deve comunque essere intermittente.

9) La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

10) Il materiale degli impianti pubblicitari non deve essere rifrangente.

11) L'intensità delle insegne luminose non deve superare le 150 candele al mq.

12) E' vietata la collocazione di impianti pubblicitari a messaggio luminoso e/o variabile, con un periodo di variabilità inferiore ai 10 minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli.


13) E' vietata la collocazione di impianti luminosi a luce verde, gialla e rossa in un raggio inferiore a 100 metri da semafori.

14) Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve essere tale da risultare offensivo o da recare, in qualsiasi modo, danno a persone fisiche o giuridiche, istituzioni e beni.

15) Nel caso in cui l'impianto pubblicitario preveda parti elettrificate, queste devono essere collocate ad un'altezza superiore a 2,5 metri e mai su inferriate o altri elementi altamente conducibili del piano terreno. Le caratteristiche e la posizione degli impianti elettrici devono rispettare le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.

16) Con riferimento alla classificazione delle strade di cui al comma 3, art. 2, titolo I del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n° 285/1992, la superficie complessiva degli impianti pubblicitari nelle stazioni di servizio o di parcheggio non può superare il 5% dell'area delle stesse, se poste in strade di tipo C e F, il 3% se in strade di tipo D ed E, e l'1% se in strade di tipo A e B.

17) Nelle aree di parcheggio è consentita la pubblicità abbinata a servizi pubblici



ed elementi di arredo urbano (cestini per rifiuti ecc...) per un massimo di 2 mq per ciascun elemento in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale di cui al comma 16 del presente articolo.

18) Fuori dai centri abitati è concessa la collocazione di un solo cartello pubblicitario, per senso di marcia e della dimensione massima di 3 mq, indicante stazioni di servizio e rifornimento carburante con distanza minima da qualsiasi altro cartello di 200 metri.

19) Tutti gli impianti pubblicitari installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 mq o di 20 mq, se posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli.

20) Il limite di superficie di cui al comma precedente viene ridotto da 6 a 3 mq se l'impianto pubblicitario è collocato lungo o in prossimità di strade, fuori da centri abitati capoluoghi di provincia, entro 5 Km dal cartello di indicazione degli stessi.

21) Su ogni impianto pubblicitario autorizzato deve essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale siano riportati con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

Tale targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione dei dati riportati.

22) La collocazione degli impianti pubblicitari lungo e in prossimità di strade, fuori e dentro i centri abitati, è vietata nei seguenti casi:

- a) su isole di traffico di intersezioni canalizzate;
- b) su strade in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici e luoghi di interesse storico e artistico;
- c) su itinerari internazionali, autostrade e strade extraurbane principali così come definite al comma 3, art. 2, titolo I del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 10 settembre 1992, n° 285) ad eccezione di cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti ed impianti pubblicitari nelle aree di servizio o di parcheggio;
- d) lungo il fronte stradale, gli accessi e le corsie di accelerazione e decelerazione delle aree di servizio o di parcheggio;
- e) su pertinenze di esercizio delle strade, bordi dei marciapiedi e cigli stradali;
- f) in corrispondenza di intersezioni;

g) lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;

h) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;

i) in corrispondenza di raccordi verticali concavi o convessi (dossi, rampe, ecc...);

l) sui ponti e sottoponti, cavalcavia e relative rampe;

m) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento;

n) sulle zone identificate al comma 6 dell'art. 2 delle presenti norme come "sponde della Dora Riparia, principali parchi e aree verdi speciali";

o) sulle zone identificate al comma 7 dell'art. 2 delle presenti norme come "verde pubblico di quartiere" ad eccezione degli impianti per l'affissione.

23) La collocazione degli impianti pubblicitari lungo o in prossimità delle strade fuori dai centri abitati deve essere effettuata nel rispetto delle seguenti distanze minime:


- a) 3 metri dal limite della carreggiata;
- b) 150 metri dagli altri impianti pubblicitari;
- c) 250 metri prima e 150 metri dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 metri prima e 100 metri dopo i segnali di indicazione;
- e) 100 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- f) 300 metri dalle intersezioni;
- g) 200 metri dagli imbocchi delle gallerie;
- h) 100 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

24) La collocazione degli impianti pubblicitari lungo o in prossimità di strade entro i centri abitati deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 50 metri dagli altri impianti pubblicitari, dai segnali stradali e dalle intersezioni;
- b) 100 metri dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie;
- c) 100 metri dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

25) Le norme di cui al comma 24 del presente articolo non si applicano per strade di tipo E ed F, così come identificate al comma 3, art. 2, titolo I del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 10/9/92 n°285.

Non si applicano, in ogni caso, alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti sul lato rivolto verso i pedoni.



26) Le norme di cui ai commi 23 e 24 e di cui al comma 22 punto g non si applicano alle insegne frontali di esercizio ed agli impianti pubblicitari collocati parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della sede stradale.

Le distanze minime di cui ai commi 23 e 24, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non devono essere rispettate per gli impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque ad una distanza non inferiore a 3 metri dal limite della carreggiata.

27) Non è ammessa più di una insegna a bandiera per esercizio su uno stesso fronte di edificio. Nel caso in cui siano presenti sulle pertinenze di uno stesso esercizio anche insegne frontali, l'insegna a bandiera deve essere realizzata nella stessa tipologia di queste, anche se con modalità di illuminazione diverse, o viceversa.

28) Gli impianti pubblicitari e le modalità di collocazione che, negli art. 9, 10, 11, 12 e 13 delle presenti norme, vengano definiti compatibili con edifici di I categoria devono essere considerati tali anche per edifici di II e III categoria. Gli impianti pubblicitari definiti compatibili con edifici di II categoria devono essere considerati tali anche per edifici di III categoria.

29) All'interno dell'area centrale storica, così come definita al comma 4 dell'art. 2 delle presenti norme, è vietata la collocazione di impianti per pubblicità a carattere generale.

30) Ai piani superiori di edifici residenziali non sono ammessi impianti pubblicitari.

31) Fanno eccezione al comma 30 del presente articolo gli impianti collocati sulle coperture degli edifici e quelli sulle pertinenze di uno stesso esercizio distribuito, senza soluzione di continuità, al piano terreno ed ai piani superiori contigui.

#### ART. 9 - CRITERI DI INSERIMENTO GENERALI PER INSEGNE FRONTALI

1) In assenza di altre e più specifiche norme, di cui all' articolo successivo, le insegne frontali devono essere realizzate e collocate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) sono vietate su balconi, passanti a cavallo di balconi, a collegamento di più aperture ai piani superiori e, nell'area centrale storica su edifici di I e II categoria, a collegamento di più aperture anche al piano terreno;

b) all'interno delle aperture di facciata, le insegne devono essere collocate in posizione centrale rispetto all'asse mediano verticale delle aperture stesse. Ad eccezione dei pannelli paravista da collocarsi sul davanzale delle finestre, tali insegne devono essere installate entro la metà superiore delle aperture, non devono in qualsiasi misura sporgere dal filo della facciata e non devono avere superficie superiore ad 1/3 di quella della foratura;

c) se poste in posizione passante sopra più aperture, le insegne devono iniziare e terminare in coincidenza con i bordi più esterni delle aperture sormontate.

d) la sporgenza dal filo di facciata non deve essere superiore ad 1/10 della larghezza del marciapiede;

e) sono vietate sovrapposte a fasce, cornici, modanature e qualsiasi altro elemento decorativo che risulti caratterizzante per l'aspetto dell'edificio;

f) sono ammesse insegne frontali ai piani superiori degli edifici, ove collocabili ai sensi dei commi 30 e 31 dell'articolo 8, solo entro o immediatamente sopra alle aperture;

g) non è ammessa più di una insegna per unità architettonica, sulla copertura di edifici la cui destinazione d'uso non sia interamente non residenziale. Sulle coperture a tetto piano di tali edifici possono essere collocate insegne a coronamento continuo dello stesso;

h) sulle coperture di bassi fabbricati e pensiline devono avere altezza inferiore ad 1/4 dell'altezza dell'edificio dal piano di calpestio della superficie stradale;

i) sulle coperture di fabbricati pluripiano devono avere altezza inferiore ad 1/4 dell'altezza dell'edificio dal piano di calpestio della superficie stradale, fino ad un massimo di 3,5 metri;

l) sulle coperture di edifici, ad eccezione delle insegne a coronamento continuo su tetto piano, devono avere distanza dai confini degli stessi non inferiore all'altezza dell'impianto pubblicitario;


m) non è ammesso più di un impianto pubblicitario su frontespizi ciechi, porzione di facciata tra due aperture, all'interno di aperture o immediatamente sopra alle stesse;

n) sono ammessi gli impianti nei pieni murari tra due aperture solo se non illuminati, collocati al piano terreno e con superficie massima non superiore ad 1/2 della superficie compresa tra le due aperture;

o) le lampade, per l'illuminazione diretta, tipo "applique" devono essere collocate sulla facciata a lato delle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 2,5 metri e 3,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 25 ed in numero non superiore ad una per pieno murario tra due forature;

p) le lampade, per l'illuminazione diretta, "a braccio" devono essere collocate sulla facciata immediatamente sopra alle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 4,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 50 ed in numero non superiore ad una per foratura;

q) all'interno dell'area centrale storica e/o su edifici di I e II categoria sono am-



messe solo insegne ad andamento orizzontale e verticale;  
 r) il bordo inferiore delle insegne deve essere, in ogni sua quota, superiore di 1,5 metri rispetto a quella della sezione di marciapiede o di superficie stradale corrispondente;  
 s) il bordo superiore delle insegne deve distare non meno di cm. 50 dal bordo inferiore di aperture immediatamente sovrastanti, fatta eccezione per insegne collocate sotto l'intradosso di balconi con sporgenza superiore allo spessore dell'impianto pubblicitario.

#### ART. 10 - CRITERI DI INSERIMENTO PER TIPOLOGIE DI INSEGNE FRONTALI

1) Per la terminologia usata nel presente articolo in relazione alle diverse tipologie di insegne a bandiera si fa riferimento alle definizioni contenute all'art. 4 delle presenti norme.

2) La pubblicità su supporti trasparenti deve essere realizzata e collocata nel rispetto delle seguenti norme:


- a) vetrofanie, vetrocromie e vetrografie devono essere realizzate sul lato interno della superficie vetrata;
- b) è vietato l'uso di colori o pellicole adesive di tipo metallizzato in edifici di I e II categoria;
- c) le vetrofanie in edifici di I categoria devono essere realizzate su unica pellicola adesiva monocromatica applicata sul lato interno della vetrina e la superficie coperta dalla vetrofania non può essere superiore ad 1/3 dell'intera superficie vetrata;
- d) non è ammessa più di una scritta e di un logo oltre ad un eventuale disegno per vetrina in edifici di I categoria;
- e) per le vetrofanie in edifici di II e III categoria possono essere utilizzate anche più pellicole sovrapposte o pellicole multicolori e realizzate più scritte e loghi oltre ad un eventuale disegno per vetrina. In ogni caso, la superficie coperta non deve essere superiore ad 1/2 dell'intera superficie vetrata.
- f) le vetrocromie sono compatibili con qualsiasi categoria di edificio. La superficie coperta dalla vetrocromia non può essere, in edifici di I categoria, superiore ad 1/3 dell'intera superficie vetrata, e, in edifici di II e III categoria, superiore ad 1/2 della stessa;
- g) le vetrografie sono compatibili con qualsiasi categoria di edificio ma, in ogni caso, la superficie coperta dalla vetrografia non può essere superiore ad 1/2 dell'intera superficie vetrata.

3) Gli interventi permanenti sulla facciata devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

- a) devono essere realizzati nei pieni murari in modo tale da non occludere in alcun modo le aperture di facciata e da avere sporgenza massima dal filo di facciata non superiore a cm. 15;
- b) in edifici di I e II categoria sono ammissibili, per attività di esercizio, solo interventi permanenti sulla facciata che restaurino o ripristino documentate insegne preesistenti;
- c) sono compatibili con edifici di III categoria;
- d) scritte e grafici dipinti possono essere realizzati su edifici di III categoria nei frontespizi ciechi, o posti immediatamente sopra alle aperture del piano terreno e nei pieni murari tra le stesse, con superficie massima non superiore ad 1/2 di quella compresa tra le due aperture.

4) Le targhe ed i pannelli devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

- a) lo spessore della targa o del pannello non deve essere superiore a cm. 4 se non illuminati o ad illuminazione diretta mediante fari esterni, e la sporgenza totale dell'impianto dal filo della facciata non deve essere superiore a cm. 6;
- b) i limiti dimensionali di cui al comma precedente vengono portati fino a cm. 6 di spessore e cm. 10 di sporgenza totale dal filo della facciata se l'impianto prevede la sovrapposizione di filo neon o di lettere luminose o il retroposizionamento di corpi illuminanti per illuminazione indiretta;
- c) le targhe devono avere dimensioni non superiori a cm. 50 x cm. 30, possono essere collocate esclusivamente su pieni murari del piano terreno degli edifici di qualsiasi categoria, e non devono essere illuminate;
- d) nel caso in cui nuove targhe debbano essere installate su una porzione di facciata accanto a targhe preesistenti, quelle di nuova installazione dovranno essere realizzate tutte con il medesimo materiale, forma e stile di quelle già presenti - anche se sono consentite dimensioni diverse - a meno che queste ultime non siano già diverse tra loro;
- e) sono compatibili con gli edifici di I categoria le targhe ed i pannelli non illuminati ed i pannelli ad illuminazione diretta mediante fari esterni o indiretta;
- f) i pannelli sono collocabili in edifici di I categoria solo al piano terreno all'interno delle aperture o nei pieni murari immediatamente sopra alle forature con larghezza massima pari a quella delle forature stesse;
- g) in edifici di II categoria sono ammessi pannelli non illuminati anche ai piani superiori;
- h) in edifici di II categoria sono ammessi pannelli sulle coperture di bassi fabbricati e pensiline e pannelli paravista non illuminati sui davanzali delle finestre, senza alcuna sporgenza dal filo di facciata e senza che vengano occultati alla vista infissi decorati o inferriate;
- i) i pannelli ad illuminazione diretta mediante filamento neon e quelli con lettere luminose realizzate con filamento neon, con elettrolampade e lettere scatolari ad illuminazione schermata sono collocabili solo sopra le aperture del piano terreno



di edifici di III categoria;

l) in edifici di III categoria sono collocabili pannelli sui pieni murari di pertinenza, nelle aperture o sopra ad esse anche ai piani superiori, e pannelli di esercizio passanti immediatamente sopra più aperture del piano terreno;

m) sono inoltre consentiti pannelli per pubblicità a carattere generale sui frontespizi ciechi e sulle coperture degli edifici pluripiano.

5) Gli impianti pubblicitari costituiti da filamenti o tubi neon devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

a) i messaggi pubblicitari realizzati con filamenti o su tubi neon non sono compatibili con edifici di I e II categoria;

b) gli impianti di queste tipologie non devono avere una sporgenza superiore a cm. 8 se realizzati mediante filamento neon e non superiore a 10 se in quella a tubi neon paralleli;

c) gli impianti a filamento neon e quelli a tubi neon paralleli possono essere collocati al piano terreno degli edifici di III categoria all'interno delle aperture o nei pieni murari immediatamente sopra alle forature con larghezza massima pari a quella delle forature stesse;

d) sono altresì collocabili sulle coperture degli edifici gli impianti a filamento neon e, se a filamento singolo, sui pieni murari immediatamente sopra alle forature dei piani superiori con larghezza massima non superiore a quella delle forature stesse.

6) Gli impianti pubblicitari costituiti da lettere singole devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

a) se realizzati con lettere non luminose bidimensionali tali impianti non devono avere una sporgenza dal filo della facciata superiore a cm. 6. Il limite dimensionale di cui sopra viene portato a cm. 8 in edifici di I e II categoria, per lettere scatolari a illuminazione schermata o per lettere a illuminazione indiretta, ed a cm. 12 se l'impianto è collocato su edifici di III categoria;

b) sono compatibili con edifici di I categoria gli impianti a lettere singole non illuminate o ad illuminazione indiretta collocati al piano terreno nelle aperture o nei pieni murari immediatamente sopra alle forature con larghezza massima pari a quella delle forature stesse.

c) per attività di interesse pubblico - quali biblioteche, musei, banche, teatri ecc... - possono essere collocati impianti anche ai piani superiori di edifici di I categoria su fasce marcapiano o in posizione passante nella fascia muraria sopra più aperture, a condizione che non occultino elementi architettonici caratterizzanti per l'edificio;

d) sono considerati compatibili con edifici di II categoria anche gli impianti a lettere singole ad illuminazione diretta.

Gli impianti compatibili con tale categoria di edificio possono essere collocati

anche ai piani superiori e sulle coperture;

e) sono ammissibili impianti a lettere singole scatolari a illuminazione interna schermata in edifici di III categoria.

In tali edifici sono collocabili impianti per pubblicità anche a carattere generale sopra le aperture dei piani superiori, sulle coperture degli edifici e nei frontespizi ciechi.

7) Gli impianti pubblicitari costituiti da cassonetti devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

a) la sporgenza dal filo di facciata non deve essere in ogni caso superiore a cm. 15;

b) sono collocabili solo al piano terreno e sulle coperture degli edifici;

c) non sono compatibili con edifici di I categoria;

d) sono compatibili con edifici di II categoria se non illuminati ed inseriti nelle aperture del piano terreno;

e) in edifici di III categoria sono compatibili anche cassonetti ad illuminazione interna schermata;

f) in tali edifici sono collocabili anche nei pieni murari immediatamente sopra alle aperture del piano terreno e sulle coperture di bassi fabbricati e pensiline;

g) sono ammessi, in edifici di III categoria, cassonetti, luminosi e non, sulle coperture di edifici pluripiano solo se questi ultimi sono interamente non residenziali e, nel caso siano a tetto piano, anche a coronamento continuo. L'altezza degli impianti di cui al presente punto non può, in ogni caso, superare 1,3 metri.

## ART. 11 - CRITERI DI INSERIMENTO GENERALI PER INSEGNE A BANDIERA

1) In assenza di altre e più specifiche norme, di cui all'articolo successivo, le insegne a bandiera devono essere realizzate e collocate nel rispetto delle seguenti condizioni:


a) possono avere spessore massimo di cm. 15 e sono collocabili solo su pieni murari;

b) non è ammessa più di una insegna a bandiera per esercizio su uno stesso fronte di edificio. Nel caso in cui siano presenti sulle pertinenze di uno stesso esercizio anche insegne frontali, l'insegna a bandiera deve essere realizzata nella stessa tipologia di queste, anche se con modalità di illuminazione diverse, o viceversa.

c) sono vietate su frontespizi ciechi e su edifici che non si affaccino su strade con marciapiede rialzato o su aree pedonali;

d) devono avere distanza dagli spigoli degli edifici non inferiore alla sporgenza dell'impianto dal filo della facciata e, comunque, non inferiore ad 1 metro;

e) la distanza tra due insegne a bandiera su uno stesso fronte di edificio deve es-



sere non inferiore a 5 volte la sporgenza maggiore delle insegne e, comunque, non inferiore a 5 metri;

f) la distanza delle insegne e dei loro supporti dai bordi di aperture situate lateralmente o superiormente all'impianto non deve essere inferiore a cm. 50. Le insegne possono essere collocate a distanza inferiore a cm. 50 dall'intradosso di balconi e devono avere sporgenza, dal filo di facciata, inferiore di almeno cm. 10 rispetto alla sporgenza del balcone;

g) la sporgenza totale dell'impianto deve essere inferiore ai 4/5 della larghezza del marciapiede e, se poste su spazi pedonali, devono avere sporgenza rispetto al filo di facciata inferiore ad 2/5 della larghezza dello spazio pubblico prospiciente;

h) le insegne ad andamento orizzontale devono essere contenute in una sagoma esterna che, supporti compresi, deve avere base non superiore a cm. 200 ed altezza minore o uguale alla base.

i) le insegne ad andamento orizzontale devono essere collocate sulle facciate degli edifici ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 6 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente;

l) il messaggio pubblicitario delle insegne ad andamento orizzontale deve occupare i 3/4 della sagoma dell'impianto, supporti compresi;

m) le insegne ad andamento verticale devono essere contenute in una sagoma esterna che, supporti compresi, deve avere base non superiore a cm. 150 ed altezza maggiore o uguale alla base fino ad un massimo di 12 metri;

n) le insegne ad andamento verticale devono essere collocate sulle facciate degli edifici ad un'altezza non inferiore a 3,5 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente ed il limite superiore dell'impianto non deve oltrepassare il filo inferiore della cornice di gronda;

o) il messaggio pubblicitario delle insegne ad andamento verticale deve occupare una parte non inferiore ad 1/2 dell'intera sagoma dell'impianto, supporti compresi;

p) le insegne ad andamento misto devono rispettare dimensioni e criteri di inserimento previsti per quelle ad andamento orizzontale, di cui ai punti h, i ed l del presente comma, se la base della sagoma dell'impianto, supporti compresi, è maggiore o uguale alla sua altezza. Devono invece rispettare dimensioni e criteri di inserimento previsti per quelle ad andamento verticale, di cui ai punti m, n, ed o del presente comma, se l'altezza della sagoma dell'impianto, supporti compresi, è maggiore della base;

q) le insegne collocate su edifici di I e II categoria devono essere contenute in una sagoma, supporti compresi, di cm. 50 x cm. 70 o di cm. 70 x cm. 50;

r) fanno eccezione al punto precedente le insegne indicanti servizi primari di pubblica utilità;

s) in corrispondenza di accessi carrai le insegne devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a 4,5 metri.

t) le lampade, per l'illuminazione diretta, tipo "applique" devono essere collocate

sulla facciata a lato delle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 2,5 metri e 3,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 25 ed in numero non superiore ad una per pieno murario tra due forature;

u) le lampade, per l'illuminazione diretta, "a braccio" devono essere collocate sulla facciata immediatamente sopra alle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 4,5 metri con una sporgenza massima dal filo di facciata di cm. 50 ed in numero non superiore ad una per foratura. Sono ammesse lampade "a braccio" collocate sui supporti di sostegno delle insegne se non aumentano la sporgenza dell'impianto dal filo della facciata.

v) sono vietate le insegne al piano terreno nella parte dei portici che si affaccia sulla strada. All'interno dei portici, sulla parete di fondo, sono collocabili insegne ad un'altezza tra 3,5 metri e 4 metri con dimensioni di cui al punto q del presente comma se insistono su edifici di I e II categoria, e con dimensioni contenute in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150, se ad andamento verticale, se insistono su edifici di III categoria.

## ART. 12 - CRITERI DI INSERIMENTO PER TIPOLOGIE DI INSEGNE A BANDIERA

1) Per la terminologia usata nel presente articolo in relazione alle diverse tipologie di insegne a bandiera si fa riferimento alle definizioni contenute all'art. 5 delle presenti norme.

2) Le insegne a scultura e gli standardi rigidi devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

a) sono compatibili con edifici di qualsiasi categoria;


b) in edifici di III categoria devono essere contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150 se ad andamento verticale.

3) I pannelli devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

a) sono compatibili con edifici di I e II categoria solo impianti non illuminati o ad illuminazione diretta mediante fari esterni;

b) sono compatibili con edifici di III categoria anche impianti ad illuminazione diretta mediante singolo filamento neon sovrapposto a seguire il contorno del pannello;

c) sono compatibili con edifici di III categoria anche impianti a lettere luminose realizzate filamento neon, con elettrolampade o lettere scatolari ad illuminazione schermata contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150 se ad andamento



verticale.

4) Gli impianti al neon devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

- a) non sono compatibili con edifici di I e II categoria;
- b) gli impianti a filamento neon ed a tubi neon paralleli sono compatibili solo con edifici di III categoria;
- c) gli impianti a tubi neon paralleli devono essere contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 100 x cm. 70, se ad andamento orizzontale, e di cm. 50 x cm. 150 se ad andamento verticale.

5) Gli impianti a lettere singole devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

- a) sono compatibili con edifici di I solo gli impianti non illuminati o ad illuminazione diretta mediante fari esterni;
- b) sono compatibili con edifici di II categoria anche impianti ad illuminazione diretta mediante singolo filamento neon sovrapposto a seguire il contorno delle lettere;
- b) gli impianti a lettere singole scatolari ad illuminazione interna schermata sono compatibili solo con edifici di III categoria.

6) Gli impianti a cassonetto devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

- a) sono compatibili solo con edifici di III categoria;
- b) devono essere contenuti in una sagoma massima, supporti compresi, di cm. 80 x cm. 80 ed essere collocati ad un'altezza non superiore a 6 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente.

### ART. 13 - CRITERI DI INSERIMENTO PER IMPIANTI PUBBLICITARI VARI

1) Per la terminologia usata nel presente articolo in relazione alle diverse tipologie di insegne a bandiera si fa riferimento alle definizioni contenute all'art. 6 delle presenti norme.

2) In assenza di altre e più specifiche norme, di cui al presente articolo, gli impianti pubblicitari vari devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

- a) il bordo inferiore della superficie contenente il messaggio pubblicitario o quello del messaggio stesso, se realizzato in una tipologia di impianto come le lettere singole ed i filamenti neon prive di superfici retrostanti, deve essere collocato a distanza non inferiore a 1,5 metri dal piano di calpestio della sezione stra-

dale corrispondente;


- b) costituisce eccezione al punto precedente la pubblicità realizzata su elementi di arredo, su pavimentazione e, se il messaggio non fuoriesce dalla sagoma dell'impianto, quella su totem pedonali.

3) Le insegne nei portici devono essere realizzate e collocate nel rispetto delle seguenti norme:

- a) sono ammesse esclusivamente insegne ad andamento orizzontale a filamento neon o a lettere singole;
- b) non devono essere collocate ad altezza dal suolo inferiore a 3,5 metri;
- c) se disposte perpendicolarmente al senso di percorrenza devono essere collocate in corrispondenza di pilastri o colonne e risultare distanti l'una dall'altra non meno di 15 metri e non meno di 2 metri dalle lampade per l'illuminazione pubblica se presenti in centro volta o sul soffitto, con una tolleranza, rispetto a tali distanze, del 5%;
- c) la superficie dell'insegna, supporti esclusi, deve essere inferiore ad 1/4 di quella della sezione verticale del portico corrispondente;
- d) l'insegna pubblicitaria non può essere passante e/o sovrapposta a pilastri o colonne del portico e deve distare in ogni suo punto, supporti esclusi, almeno cm. 40 dagli elementi edilizi del portico, e cioè da pilastri o colonne, dalla parete di fondo dell'edificio e dalla volta o dal soffitto;

4) I mezzi pubblicitari isolati devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

- a) tutti gli impianti pubblicitari isolati, ad eccezione dei totem pedonali, non possono essere collocati in spazi porticati;
- b) i totem pedonali sono compatibili con tutte le categorie di edifici, non possono essere illuminati e devono avere altezza massima inferiore a 2 metri e larghezza massima inferiore a 1,5 metri;
- c) se collocati in spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, i totem pedonali non possono essere di natura permanente. In ogni caso devono essere collocati in modo che sia garantito uno spazio libero minimo, intorno alla proiezione del totem sul suolo, di 1,5 metri.
- d) le paline non sono ammesse all'interno dell'area centrale storica, possono essere non illuminate o a cassonetto ad illuminazione interna schermata. In ogni caso non devono avere altezza superiore a 2,20 metri, spessore superiore a cm. 10 e larghezza della superficie espositiva non superiore a 1 metro;
- e) all'interno del centro abitato, le paline possono essere collocate solo su banchine di separazione delle carreggiate o su spazi privati lungo le strade. Non devono avere alcuna sporgenza sulla strada e la distanza da altro impianto pubblicitario isolato, deve essere non inferiore a 12 metri;
- f) all'esterno del centro abitato, le paline possono essere collocate lungo le strade



secondo le norme di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 8. In ogni caso non possono sporgere in alcun modo sulla sezione stradale;

g) i pastorali ed i totem automobilistici all'interno del centro abitato devono avere altezza minima di 4 metri, altezza massima non superiore a 5 metri, maggiore dimensione orizzontale non superiore a 1,5 metri. Il bordo inferiore delle insegne dei pastorali deve essere collocato ad altezza dalla superficie stradale non inferiore a 3,5 metri e lo spessore dell'insegna non deve essere superiore a cm. 15.

h) pastorali e totem automobilistici non sono ammessi all'interno dell'area centrale storica. Nel restante territorio comunale interno al centro abitato sono ammessi impianti su spazi privati, di qualunque tipologia senza sporgenza alcuna su strade pubbliche o di pubblico passaggio, con distanza reciproca non inferiore a 25 metri.

i) all'esterno del centro abitato i pastorali possono raggiungere un'altezza non superiore a 6 metri, nel rispetto delle altre limitazioni dimensionali di cui al punto h del presente comma;

l) pastorali e totem automobilistici all'esterno del centro abitato possono essere collocati anche su spazi pubblici nel rispetto dei criteri generali di inserimento di cui all'art. 8 delle presenti norme;

m) gli impianti indicanti stazioni di rifornimento carburante possono essere collocati su spazi pubblici anche all'interno del centro abitato ed il messaggio pubblicitario deve essere contenuto in una sagoma massima di 1,5 metri x 1,8 metri.

n) i segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato e con colore, simboli, iscrizioni, composizione grafica, dimensioni e collocazione conformi alle norme riguardanti la segnaletica verticale di cui all'art 39 del Nuovo codice della strada ed alle prescrizioni dell'art. 136 del suo Regolamento di attuazione. Sono soggetti a rilascio dell'autorizzazione ed a pagamento dell'imposta sulla pubblicità i segnali "assistenza meccanica", "ostello per la gioventù", "campeggio", "motel", "bar" e "ristorante" che riportino la denominazione o il logo dei privati esercizi interessati.

o) le indicazioni dei segnali turistici e di territorio possono essere inserite nei segnali di preavviso, di direzione, di itinerario e nei segnali di località e di localizzazione nel rispetto delle norme di cui ai seguenti punti del presente comma;

p) possono essere collocati in posizione autonoma e singola, come segnali di direzione isolati o come segnali di localizzazione, ma in tal caso non devono interferire con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione così come definiti nel Nuovo codice della strada;

q) devono essere posti unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato e, salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo;

r) nessuna indicazione di tipo "industriale" può essere inserita sui preavvisi di intersezione, sui segnali di preselezione, sui segnali di direzione, su quelli di conferma. Può essere invece installato nelle intersezioni e combinato, ove necessario col gruppo segnaletico unitario ivi esistente, il segnale di direzione con l'indicazione "zona industriale" che, con il relativo simbolo, può essere inserito nei preavvisi di intersezione o nei segnali di preselezione;

s) colore, simboli, iscrizioni, composizione grafica, dimensioni e collocazione dei succitati cartelli devono essere conformi alle prescrizioni dell'art. 39 del Nuovo codice della strada ed alle norme del suo Regolamento di applicazione;

t) non sono ammesse informazioni diverse da quelle previste dal Nuovo codice della strada per i segnali in questione e messaggi pubblicitari ad esse associati;

u) sono soggetti a richiesta di autorizzazione ed al pagamento dell'imposta sulla pubblicità i segnali con informazioni di tipo alberghiero ed industriale che riportano la denominazione o il logo degli esercizi interessati.

5) La pubblicità su elementi di arredo urbano deve essere realizzata e collocata nel rispetto delle seguenti norme:

a) su elementi di arredo pubblici può essere collocata esclusivamente su spazi appositamente progettati per questo scopo e, comunque, nel rispetto delle norme di cui all'art. 8. Nel caso in cui la superficie pubblicitaria risulti inferiore ad 1 mq non si applicano le distanze minime dagli altri mezzi pubblicitari di cui ai commi 23 e 24 dell'art. 8;

b) su elementi di arredo privato non può avere superficie superiore a 0,5 mq se realizzata su serramenti di chiusura, come parte integrante di maniglie o telai di porte e finestre. Messaggi pubblicitari su tende ed ombrelloni non devono avere superficie superiore a 2 mq per elemento;

c) per la pubblicità su elementi di arredo privato non si applicano le distanze minime dagli altri impianti pubblicitari di cui ai commi 23 e 24 dell'art. 8.


6) La pubblicità su pavimentazione deve essere realizzata e collocata nel rispetto delle seguenti norme:

a) deve essere garantita in ogni caso una buona aderenza dei veicoli alla superficie stradale;

b) non può essere luminosa o illuminata;

c) è ammessa solo nelle aree di uso pubblico di complessi industriali o commerciali, lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate a manifestazioni di vario genere.

d) nel caso in cui sia realizzata in aree di uso pubblico di complessi industriali o commerciali la pubblicità su pavimentazione può essere di tipo permanente, altrimenti deve essere di tipo temporaneo ed è ammessa dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio della manifestazione alle ventiquattro ore successive al termine della stessa;



e) le distanze minime di cui ai commi 23 e 24 dell'art. 8 si applicano solo rispetto ai segnali stradali orizzontali.

7) Gli standardi, gli striscioni e le luminarie temporanee devono essere realizzati e collocati nel rispetto delle seguenti norme:

a) nell'area centrale storica sono ammessi solo standardi e luminarie per pubblicità a carattere generale relativa a manifestazioni temporanee e spettacoli di interesse pubblico; nella restante parte di territorio comunale sono collocabili standardi anche di esercizio o per pubblicità a carattere generale privata e striscioni e luminarie temporanee per pubblicità a carattere generale relativa a manifestazioni temporanee e spettacoli di interesse pubblico;

b) gli standardi collocati su edifici di I categoria o comunque all'interno dell'area centrale storica devono essere contenuti in una sagoma, supporti compresi, di cm. 50 x cm. 70 o di cm. 70 x cm. 50;

c) gli standardi devono avere dimensione massima di 2 metri x 2 metri e possono essere frontali o a bandiera su facciata oppure posti su pali per illuminazione pubblica ed altri supporti verticali isolati. Nel caso siano posti su pali per illuminazione pubblica o altri supporti verticali isolati gli standardi possono esclusivamente riportare messaggi relativi a manifestazioni temporanee o spettacoli di interesse pubblico.

d) non possono essere collocati all'interno o all'esterno di portici;

e) gli standardi frontali non possono occultare le aperture degli edifici e possono essere collocati solo sui parapetti dei balconi e sui pieni murari fino ad un'altezza massima dal suolo di 6 metri;

f) non è ammesso più di uno standard a bandiera per esercizio su uno stesso fronte di edificio;

g) sono vietati standardi a bandiera su frontespizi ciechi e su edifici che non si affaccino su strade con marciapiede rialzato o su aree pedonali. Questi devono inoltre avere distanza dagli spigoli degli edifici non inferiore alla sporgenza dell'impianto dal filo della facciata e, comunque, non inferiore ad 1 metro e la distanza tra due standardi su uno stesso fronte di edificio deve essere non inferiore a 5 metri;

h) la distanza degli standardi a bandiera e dei loro supporti dai bordi di aperture non deve essere inferiore a cm. 50. Possono essere collocati a distanza anche inferiore a cm. 50 dall'intradosso di balconi e la loro sporgenza, dal filo di facciata, deve essere minore di cm. 10 rispetto alla sporgenza del balcone;

i) la sporgenza totale dello standard a bandiera deve essere inferiore ai 4/5 della larghezza del marciapiede e, se poste su spazi pedonali, devono avere sporgenza rispetto al filo di facciata inferiore ad 2/5 della larghezza dello spazio pubblico prospiciente;

l) gli standardi a bandiera possono essere collocati sulle facciate degli edifici ad un'altezza compresa tra 3,5 metri e 6 metri dal piano di calpestio della sezione di marciapiede corrispondente ed, in corrispondenza di accessi carrai, devono es-

sere posti ad un'altezza non inferiore a 4,5 metri;

m) per manifestazioni di interesse pubblico gli standardi possono essere collocati, mediante cavi ancorati a elementi verticali di sostegno o ad edifici, trasversalmente alle vie e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, ad altezza non inferiore a 5 metri; nel caso siano ancorati ad edifici non devono avere distanza inferiore a cm. 50 dai bordi delle aperture di facciata e da insegne frontali, e distanza inferiore a 5 metri da insegne a bandiera;

n) gli striscioni e le luminarie temporanee possono essere collocati trasversalmente alle vie e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli, o su spazi pubblici destinati a manifestazioni di interesse pubblico ad altezza non inferiore a 5 metri dal piano di calpestio della sezione stradale corrispondente, in numero non superiore a due per isolato, ed a distanza reciproca e da altri impianti pubblicitari comunque non inferiore a 100 metri, se all'esterno del centro abitato, ed a 25 metri se all'interno del centro abitato;

o) gli striscioni possono essere ancorati solo ad elementi di sostegno verticali isolati,

le luminarie temporanee possono essere ancorate anche ad edifici a distanza di almeno 1 metro dalle aperture di facciata e da insegne frontali, e di 5 metri da insegne a bandiera;

p) l'esposizione di tutti gli impianti per pubblicità a carattere generale relativa a manifestazioni di interesse pubblico è ammessa da una settimana prima dell'inizio della manifestazione alle ventiquattro ore successive al termine della stessa.

## ART. 14 - PUBBLICA AFFISSIONE

1) La superficie complessiva di esposizione di impianti per le affissioni è definita in metri quadrati 306, così come all'art. 5 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni adottato con delibera di Consiglio comunale n° 53 del 28 settembre 1994.


2) La superficie di cui al precedente comma viene ripartita nelle seguenti fasce di utilizzazione:

a) 15% della superficie complessiva pari a 45,9 mq per impianti destinati ad affissioni di natura istituzionale;

b) 25 % della superficie complessiva pari a 76,5 mq per impianti destinati ad affissioni prive di rilevanza economica;

c) 60% della superficie complessiva pari a 183,6 mq per impianti destinati ad affissioni di natura commerciale.

3) Le caratteristiche e le tipologie degli impianti sono quelle definite all'art. 42 del succitato Regolamento comunale.



4) La localizzazione, la dimensione e la natura degli impianti sono riportate nella tavola n° 3 e nella tabella in allegato.

## ART. 15 - IMPIANTI PER AFFISSIONE DIRETTA

1) In eccedenza alla superficie complessiva viene riservato il 15% della superficie minima obbligatoria, così come definita dall'art. 18 comma 3 del D.Lvo 507/1993, pari a 30,6 mq per impianti di grande formato, così come definiti all'art. 42 comma 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni adottato con delibera di Consiglio comunale n° 53 del 28 settembre 1994, destinati alle affissioni dirette.

2) Nel centro abitato, così come definito all'art. 2 comma 3 delle presenti norme, è vietata la collocazione di impianti per l'affissione diretta.

3) Gli impianti per l'affissione diretta devono avere la superficie espositiva ad altezza non inferiore a cm. 150 dal livello del suolo e con dimensioni superiori a cm. 200 x 140 fino ad un massimo di cm. 600 x 300 ad andamento orizzontale delimitata perimetralmente da cornice non superiore a cm. 15 di altezza.

4) Nell'area esterna al centro abitato sono ammessi impianti monofacciali murali - pannelli, cassonetti o impianti a messaggio multiplo variabile - su recinzioni murarie o frontespizi ciechi di edifici di III categoria, a condizione che sulle stesse superfici murarie non siano collocati altri impianti pubblicitari. Se collocati su frontespizi ciechi devono avere altezza minima di 3,5 metri dal suolo.

5) Nell'area esterna al centro abitato sono inoltre collocabili lungo le strade, nel rispetto dei criteri generali di inserimento di cui all'art. 8, impianti mono o bifacciali su supporti propri e nelle tipologie a pannello, a cassonetto o a messaggio multiplo variabile.

## ART. 16 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1) Chiunque intenda installare nel territorio comunale impianti pubblicitari deve inoltrare apposita richiesta al Sindaco.

2) La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve contenere:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza, del codice fiscale del richiedente se persona fisica, della ragione sociale, sede legale, codice fiscale della ditta o persona giuridica nonché le generalità e l'indirizzo del rappresentante legale;

b) un elaborato tecnico in scala in duplice copia con l'ubicazione esatta del luogo

ove si intenda installare l'impianto da cui possa inoltre ricavarsi l'altezza dal suolo, la sporgenza dal filo di facciata e la distanza del perimetro dell'impianto da eventuali aperture se collocato su edifici o su strutture murarie, nonché la distanza dai più vicini impianti pubblicitari e la descrizione tipologica degli stessi;

c) la descrizione tecnica dell'impianto pubblicitario da cui risulti la tipologia, la superficie, il colore ed i materiali impiegati.

La descrizione può essere sostituita o integrata da un bozzetto a colori dell'impianto pubblicitario da cui risultino comunque le sopraelencate caratteristiche;

d) l'indicazione della dicitura completa riportata sul mezzo pubblicitario;

e) la documentazione fotografica che chiarisca l'aspetto preciso di installazione in relazione all'ambiente circostante.


3) Qualunque variazione delle caratteristiche di cui ai punti a, b, c, d ed e del comma precedente va comunque precedentemente autorizzata.

4) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo pubblico, dovrà essere preventivamente richiesta l'apposita concessione di occupazione di suolo prevista dal vigente regolamento per l'applicazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

5) Qualora si intenda installare l'impianto su suolo privato dovrà essere fornita dimostrazione dell'ottenimento o del possesso della disponibilità dell'area o del fabbricato interessato.

6) Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari deve allegare alle succitate documentazioni un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n° 15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

7) Per la collocazione di impianti pubblicitari lungo strade statali, regionali o provinciali è necessario il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada stessa.



### ART. 17 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE


- 1) L'ufficio comunale ricevente la richiesta di autorizzazione restituisce all'interessato una delle due copie dell'elaborato tecnico riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.
- 2) Entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta verrà rilasciata l'autorizzazione all'installazione oppure verrà data comunicazione motivata del diniego al rilascio.
- 3) Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche nonché di eventuali canoni di concessione.
- 4) L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente il comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione ed in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.
- 5) Nel caso di mancata installazione nel termine di mesi sei, l'autorizzazione si intende revocata. Potrà essere riattivata previa presentazione di nuova istanza nei modi di cui all'art. 40 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità adottato con verbale di delibera del C.C. n° 53 del 28 settembre 1994.
- 6) L'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari ha validità per un periodo di 3 anni ed è rinnovabile.
- 7) Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione - decorsi almeno 3 mesi e fermo restando la durata dell'autorizzazione stessa -, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ufficio competente il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni, decorsi i quali l'autorizzazione si intende rilasciata.

### ART. 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA AUTORIZZAZIONE

- 1) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
  - a) verificare il buono stato degli impianti pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
  - b) effettuare tutti gli interventi necessari alla manutenzione degli impianti e delle loro strutture di sostegno;
  - c) adempiere alle prescrizioni di cui all'art. 17 comma 4 delle presenti norme;
  - d) procedere alla rimozione, volontaria o coatta, dell'impianto pubblicitario in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.
- 2) E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa a carattere temporaneo di striscioni, luminarie, standardi e pubblicità su pavimentazione, di provvedere alla rimozione di tali impianti entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione temporanea per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato del luogo ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

### ART. 19 - NORME FINALI E TRANSITORIE






- 1) Le norme del presente Piano integrano quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni adottato con delibera del Consiglio Comunale n° 53 del 28 settembre 1994.
- 2) Le disposizioni di cui alle presenti norme sono da applicarsi nei seguenti casi:
  - a) a tutte le richieste di autorizzazione per nuove installazioni di impianti pubblicitari;
  - b) nel caso in cui l'insegna preesistente venga modificata;
  - c) nel caso di richiesta di autorizzazione riguardanti modifiche interne ai locali dell'esercizio ai sensi dell'art. 26 Legge n° 47 del 1985;
  - d) nel caso di concessioni edilizie inerenti i locali dell'esercizio;
  - e) nel caso di subingressi o trasferimenti di attività commerciali;
  - f) nel caso di impianti pubblicitari non conformi alle norme di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285, modificato dal D.Lgs. 10 settembre 1993 n° 360) e di cui agli artt. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 e 59 del suo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495).






**A L L E G A T I**

# SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

## TAV. 1

-  CENTRO ABITATO
-  AREA CENTRALE STORICA (A.C.S.)
-  EDIFICI DI I CATEGORIA ESTERNI ALLA A.C.S.
-  SPONDE DELLA DORA RIPARIA PRINCIPALI PARCHI PUBBLICI ED AREE VERDI SPECIALI
-  VERDE PUBBLICO DI QUARTIERE








# TAV. 2



PUBBLICA AFFISSIONE  
IMPIANTI IN PROGETTO

TAV. 3

-  CENTRO ABITATO
-  AREA CENTRALE STORICA
-  IMPIANTI PER MANIFESTI DI NATURA ISTITUZIONALE
-  IMPIANTI PER MANIFESTI SENZA SCOPO DI LUCRO
-  IMPIANTI PER MANIFESTI DI NATURA COMMERCIALE
-  IMPIANTI MISTI PER MANIFESTI DI NATURA ISTITUZIONALE E MANIFESTI SENZA SCOPO DI LUCRO



# PUBBLICA AFFISSIONE TIPOLOGIE E LOCALIZZAZIONE

# TAB. I

84

## IMPIANTI PER MANIFESTI DI NATURA COMMERCIALE

<b>Via Valdellatorre:</b>	
- a nord di v. E. Fermi	1B4 *
- tra v. Campagnola e v. dei Ronchi	1SM3
- tra v. Rubiana e v. Monterosa	1SM3
- tra v. Cafasse e v. Lanzo	1SM3
<b>Via Caselette:</b>	
- tra v. S. Desiderio e v. S. Giacomo	1SM3
- in prossimità di v. S. Ambrogio	1SM3
- in prossimità di v. del Pascolo e della zona industriale	1B4 *
<b>Piazza Vittorio Veneto:</b>	1B3
<b>Via Cavour:</b>	
- angolo v. Mussino	1SM3
- angolo v. S. Gillio	1M3
- angolo v. I Maggio	1M3
- in prossimità del centro sportivo	1SM3
- tra v. di Vittorio ed il confine com.	4B3
<b>Via Venaria:</b>	2B4 *
<b>Via Mazzini:</b>	
- tra p.za VIII Marzo e v. Philips	4B3
	1SM3
- tra v. Philips e v. Marconi	1SM2
<b>Via Fontaine:</b>	2M3
<b>Viale Vittoria:</b>	
- tra v. Cruto e c.so Torino	1B2
- tra c.so Torino e v. Fontaine	1B3
- tra v. Garibaldi e p.za Robotti	1B3
<b>Piazza Caduti:</b>	1B3
<b>Via Rivoli:</b>	
- tra la stazione FF.SS. e v. Chiri (in prossimità del parcheggio)	1SM3
- tra v. Antica di Rivoli ed il confine comunale	1B3
<b>Via Garibaldi:</b>	
- tra v. Pietre e v. Bellini	1SM3
- tra v. Valle e v. Caduti	1SM3
- tra v. Caduti e v. Collegno (zona industriale)	1B3 *
	1B4 *
<b>Via Collegno:</b>	
- tra v. Arbarello e v. Murialdo	1SM2
- tra v. Murialdo e v. Caduti	1SM2
- tra il cimitero ed il confine comunale	1B4 *
<b>Via della Costa:</b>	1B2
<b>Totale impianti:</b>	40

## IMPIANTI PER MANIFESTI DI NATURA ISTITUZIONALE

<b>Via Fontaine:</b>	1M2
<b>Via Rossini:</b>	1SM1
<b>Via Chiri:</b>	1SM1
<b>Piazza I Maggio:</b>	1M1
<b>Via S. Giacomo:</b>	1SM2
<b>Via Mazzini:</b>	2SM3
<b>Piazza Caduti:</b>	1SM1
<b>Piazza della Parrocchia:</b>	1M2
<b>Via Valdellatorre (slargo v. Gobetti):</b>	1SM2

**Totale impianti:** 10

## IMPIANTI MISTI PER MANIFESTI DI NATURA ISTITUZIONALE E MANIFESTI SENZA SCOPO DI LUCRO

<b>Via Valdellatorre:</b>	1B1
<b>Piazza V. Veneto:</b>	1B3
<b>Via Cavour:</b>	
- tra v. Mussino e v. I Maggio	1B2
- in prossimità degli Uffici postali	1B3
- tra v. di Vittorio ed il confine comunale	1B3
<b>Via Pianezza:</b>	
- angolo via di Vittorio	1B1
- piazzale	1B1
<b>Via Rivera:</b>	1B1
<b>Via Collegno (giardini pubblici):</b>	1B2
<b>Piazza VIII Marzo:</b>	1B3
<b>Via Philips (parcheggio Biblioteca):</b>	1B1
<b>Viale Vittoria:</b>	
- tra v. Cruto e C.so Torino	1B3
- tra v. Garibaldi e P.za Robotti	1B3
<b>Piazza Caduti:</b>	1B3
<b>Piazza Robotti:</b>	1B3
<b>Via della Costa:</b>	1B2
<b>Via XXV Aprile angolo via Pietre:</b>	1B2

**Totale impianti:** 17

## LEGENDA DEI CODICI

### TIPOLOGIE:

- B = impianto bifacciale parallelo all'asse stradale  
 B \* = impianto bifacciale perpendicolare all'asse stradale  
 SM = impianto monofacciale parallelo all'asse stradale  
 M = impianto monofacciale murale parallelo all'asse stradale

### DIMENSIONI:

- 1 = 70 x 100 cm.  
 2 = 100 x 140 cm.  
 3 = 140 x 200 cm.

## IMPIANTI PER MANIFESTI SENZA SCOPO DI LUCRO O PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

<b>Via Cavour:</b>	1B3
<b>Via Baracca:</b>	1M1
<b>Via Valdellatorre:</b>	
- tra v. Campagnola e v. dei Ronchi	1SM3
- tra v. Rubiana e via Ciriè	1SM3
<b>Via Campagnola:</b>	1SM2
<b>Via Chiri:</b>	1SM1
<b>Via Caselette:</b>	1SM3
<b>Via S. Giacomo:</b>	1SM2
<b>Via Pietre (verso la ferrovia):</b>	1M1
<b>Via Caduti (ang. C.so Torino):</b>	1SM2
<b>Via Pianezza:</b>	1M2
<b>Via Rivera:</b>	1B1
<b>Via Matteotti:</b>	2M3
<b>Piazza della Parrocchia:</b>	1M3
<b>Via della Costa:</b>	
- tratto superiore vicino al centro commerciale	1SM3
- via interna	1SM3
- tra v. Trana e v. Rivalta	1SM2
<b>Via I Maggio:</b>	1M1
<b>all'incrocio di via Verdi e via Bellini</b>	1SM3

**Totale impianti:** 20

## SUPERFICI TOTALI IN PROGETTO

### Manifesti di natura commerciale:

- n° 7	100 x 140 cm.	=	9,8 mq.
- n° 43	140 x 200 cm.	=	120,4 mq.
- n° 12	300 x 140 cm.	=	50,4 mq.
<b>Totale</b>		=	180,6 mq.

### Manifesti di natura istituzionale:

- n° 9	70 x 100 cm.	=	6,3 mq.
- n° 8	100 x 140 cm.	=	11,2 mq.
- n° 10	140 x 200 cm.	=	28 mq.
<b>Totale</b>		=	45,5 mq.

### Manifesti senza scopo di lucro o privi di rilevanza economica:

- n° 11	70 x 100 cm.	=	7,7 mq.
- n° 9	100 x 140 cm.	=	12,6 mq.
- n° 19	140 x 200 cm.	=	53,2 mq.
<b>Totale</b>		=	73,5 mq.

**TOTALE SUPERFICIE ESPOSITIVA  
COMPLESSIVA** = 299,6 mq.



## COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

44

=====

OGGETTO: UFFICIO TECNICO - URBANISTICA.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - MODIFICHE  
AGLI ARTICOLI 9 E 13. INSERIMENTO ARTICOLO 20.

=====

L'anno millenovecentonovantanove,                      addì                      trenta

del mese di                      settembre                      alle ore                      20.35

nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

ACCALAI Giuseppe - Sindaco

CERRONE Antonio Mario

CONTI Marco

FAVORITO Giovanni

MAZZA Renato

MORABITO Nicola

PALMIERI Fernando

SCAGLIONE Gaspare

MODICA Giovanni Salvatore

FAZZARI Giuseppe

CAIROLI Domenico

PIZZOLATO Edmondo

IGUERA Davide

CASTELLI Germana

GENTILE Pasquale

TAVELLA Claudia Maria

DE FILIPPIS Luciano

DECEGLIE Bartolomeo

MERENDA Francesco

AGRIMANO Giovanni

TARULLI Cesidio

Dei suddetti consiglieri sono assenti i Signori:

CONTI Marco (giustificato) e FAVORITO Giovanni (giustificato).

Presiede il Signor CERRONE Antonio Mario - Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Sergio Camillo SORTINO.

Sono presenti gli Assessori Signori: DA RONCO Gianni - PETRELLI Michele - EMILI Piera - MALACRINO Claudio - LICCARDI Luigi - COLOMBI Elena.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: UFFICIO TECNICO - URBANISTICA.

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 9 E 13 - INSERIMENTO ART. 20.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il Presidente del Consiglio che illustra la presente proposta di deliberazione, leggendo il verbale della Commissione consiliare tecnica riunitasi in data 23.09.1999;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 10.3.1995, esecutiva in data 18.4.95, con la quale veniva adottato il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, nonché la deliberazione n. 35 del 13/05/1998, esecutiva in data 18/06/1998, di modifica del piano suddetto;

Richiamata la relazione presentata in data 20/08/1999 prot. int. n. 925/99 dall'Ufficio Edilizia Privata dalla quale emerge che:

- è in atto il censimento generale degli impianti pubblicitari così come disposto dalla direttiva ministeriale n.13 del 17/03/1998 per il controllo della pubblicità abusiva a cui dovranno seguire i necessari provvedimenti atti a sanare le situazioni di irregolarità e/o abusivismo;

- a seguito ed in concomitanza con tale censimento sono emerse alcune incongruenze e/o restrizioni scarsamente motivabili nella normativa inerente le condizioni, la tipologia, il posizionamento o le caratteristiche generali delle insegne di esercizio;

- in occasione di incontri effettuati con l'ASSOCIAZIONE COMMERCianti ALPIGNANESI è pervenuta richiesta da parte degli esercenti di modificare la normativa comunale laddove comporterebbe rimozioni e/o riposizionamenti causa di notevoli disagi sia sotto l'aspetto pubblicitario che economico senza una forte motivazione inerente la pubblica sicurezza, la viabilità, il decoro o l'integrità architettonica dell'ambiente urbano;

Considerato altresì che le modifiche di cui si richiede l'approvazione non vanno ad inficiare gli obiettivi inerenti il riordino, l'uniformità o la disciplina degli impianti pubblicitari già presenti o che verranno in futuro posizionati ed è quindi opportuno prendere in considerazione una variazione del P.G.I.P.;

Considerando inoltre la necessità di sanare numerose situazioni che riguardano impianti posizionati da lunga data i cui proprietari risultano sprovvisti di autorizzazione o con autorizzazione scaduta e/o antecedente l'adozione del P.G.I.P., ma hanno sempre corrisposto l'onere relativo all'imposta comunale sulla pubblicità;

Visto il D.lgs. N° 507 del 15.11.93;

Vista la Legge N° 142 dell' 8.6.90;

Vista la Legge N° 127 del 15.5.97;

Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica della presente;

Udito l'intervento del Consigliere De Filippis;

Con la seguente votazione:

Presenti n. 19 - Votanti n. 19 - Voti favorevoli n. 19 -

Constatato l'esito della votazione, proclamato dal Presidente,

## DELIBERA

l) Di variare il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, adottato con Delibera del Consiglio comunale n.12 del 10/03/1995, esecutiva in data 18/04/1995, successivamente modificato con Delibera C.C.n. 35 del 13.5.1998, esecutiva in data 18.6.98, come segue:

1) - art. 9 - CRITERI DI INSERIMENTO GENERALI PER INSEGNE FRONTALI, punto 1 - CONDIZIONI - lett.e) che attualmente recita:

*(le insegne frontali)* "sono vietate sovrapposte a fasce, cornicioni, modanature e qualsiasi altro elemento decorativo che risulti caratterizzante per l'aspetto dell'edificio"

con la seguente formulazione:

"sono vietate sovrapposte a fasce, cornicioni, modanature e qualsiasi altro elemento decorativo che risulti caratterizzante per l'aspetto dell'edificio, se non negli eventuali spazi appositamente predisposti in edifici in tutto o in parte ad uso non residenziale";

2) - art. 9 - CRITERI DI INSERIMENTO GENERALI PER INSEGNE FRONTALI, punto 1 - CONDIZIONI - lett.p) che attualmente recita:

"le lampade per l'illuminazione diretta "a braccio" devono essere collocate sulla facciata immediatamente sopra alle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 3.5 e 4.5 metri con sporgenza massima dal filo di facciata di cm.50 e in numero non superiore ad una per foratura"

con la seguente formulazione:

"le lampade per l'illuminazione diretta "a braccio" devono essere collocate sulla facciata immediatamente sopra alle forature del piano terreno ad un'altezza compresa tra 3.5 e 4.5 metri con sporgenza massima dal filo di facciata di cm.50 e nell'area centrale storica e/o su edifici di I° e II° categoria in numero non superiore ad una per foratura; nelle altre zone e sugli edifici di terza categoria è consentito collocare un dispositivo di illuminazione diretta superiormente all'impianto se la sua dimensione di base, e quindi, la luce della foratura, non supera i m.3.50, n.2 per impianti la cui dimensione di base è compresa tra m.3.50 e m.5.00; n.3 per una dimensione di base compresa tra m.5 e m.7 e in numero superiore, n.1 dispositivo aggiuntivo per ogni metro oltre i m.7, per impianti di maggiore dimensione

3) - art. 13 - CRITERI DI INSERIMENTO PER IMPIANTI PUBBLICITARI VARI, punto 3 - INSEGNE NEI PORTICI - lett.a) che attualmente recita:

*(nei portici)"sono ammesse esclusivamente insegne ad andamento orizzontale a filamento neon o a lettere singole"*

con la seguente formulazione:

soppressione della lett.a) con conseguente rinomina dei paragrafi seguenti b) e c) in a) e b);

II) di integrare il PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI con l'inserimento del seguente:

4) - art. 20 - DEROGHE

1) Gli impianti pubblicitari esistenti autorizzati con autorizzazione comunale ed eventuale nulla osta dell'ente proprietario della strada, se non comunale, rilasciata in data antecedente alla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 10/03/1995, il 18/04/1995, i cui titolari risultino avere comunque regolarmente corrisposto l'onere relativo all'imposta comunale sulla pubblicità, potranno essere nuovamente autorizzati senza adeguamento alle norme ad essi relativi previste dal presente piano.

2) Le disposizioni di cui al punto 1) del presente articolo si applicano anche agli impianti esistenti per i quali non risulti possibile risalire ad una precedente autorizzazione ma per i quali sia stata corrisposta la relativa imposta comunale sulla pubblicità per un minimo di anni dieci antecedentemente alla data di approvazione della presente deroga.

\*\*\*\*\*


delvarpg

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53 della Legge 8.06.1990 n. 142 e della Legge 15.05.1997 n. 127, vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente:

a) - alla regolarità tecnica: FAVOLENCE

in data 27/9/99

IL DIRETTORE DELL'AREA



b) - alla regolarità contabile: \_\_\_\_\_

NON DOVUTO AI SENSI ART. 13 COMMA 3 L. 265/99

in data \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZIARIA: \_\_\_\_\_



\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente verbale.  
In originale firmati

IL PRESIDENTE  
A.M. CERRONE

IL SEGRETARIO GENERALE  
S. C. SORTINO

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio

del Comune per quindici giorni consecutivi dal 5.10.1999

il 5.10.1999



IL SEGRETARIO GENERALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_

A) in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità  
(art. 47, comma 2), legge 15 maggio 1997, n. 127.

☐ per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

B) in quanto soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 17, comma 33,  
legge 127/97.

TRASMESSA con elenco n° \_\_\_\_\_ PERVENUTO AL CO.RE.CO. IN DATA \_\_\_\_\_

Elementi integrativi pervenuti al CO.RE.CO. in data \_\_\_\_\_  
(art. 17, comma 42)

☐ per la scadenza del termine di 30 giorni dalla ricezione da parte del CO.RE.CO.  
(art. 17, comma 40)

☐ per la comunicazione del CO.RE.CO. di assenza di vizi di legittimità (art. 17, comma 40) -

C) in quanto soggetta a controllo di legittimità limitato ed eventuale (art. 17, comma 38)

TRASMESSA con elenco n. \_\_\_\_\_ PERVENUTO al CO.RE.CO./DIFENSORE CIVICO IN DATA \_\_\_\_\_

☐ confermata con deliberazione consiliare n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

☐ per assenza di vizi di legittimità come da comunicazione CO.RE.CO./DIFENSORE CIVICO  
in data \_\_\_\_\_

Addì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE



COPIA

**COMUNE DI ALPIGNANO**  
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 61/2010**

=====

**OGGETTO: UFFICIO URBANISTICA.**

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.  
MODIFICA.**

=====

L'anno **DUEMILADIECI**, addì **PRIMO** del mese di **DICEMBRE**  
alle ore **20.00** – nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente  
del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge,  
si è riunito, in sessione straordinaria, in seduta pubblica, di prima  
convocazione, il Consiglio Comunale, del quale attualmente sono membri i  
Signori:

**ANDREOTTI Sergio** – Sindaco

**LO TUFO Ciriaco Pasquale** - Presidente del Consiglio

**SIMONDI Giovanni**  
**SEVERINO Pier Paolo**  
**VIGNETI Bruno**  
**CALVI Giorgio**  
**PALADINO Carmine**  
**CARLEVARIS Maria Ester**  
**VECCHI Ivan**  
**MURACA Vincenzo**  
**D'AGOSTINO Vincenzo**

**BONTA' Francesco**  
**SIESTO Massimo**  
**BOTTO Davide**  
**OLIVA Andrea**  
**DE PILLO Maria**  
**ACCALAI Giuseppe**  
**FAVORITO Giovanni**  
**ARENELLA Vittorio**  
**FORNASIER Armando**  
**CONTI Marco**

Dei suddetti Consiglieri è assente giustificato il Signor **Bontà Francesco**.

Presiede il Signor **LO TUFO Ciriaco Pasquale** - Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dottor **Carlo CONSOLANDI**.

Sono presenti gli Assessori:

**Modica Giovanni** – **Bongera Antonio** – **Ferraiuolo Giovanna** -  
**Tromby Carmelo** – **Voerzio Roberto** – **Mazza Renato** – **Treccarichi Alessio** -

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**UFFICIO URBANISTICA.  
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. MODIFICA.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Dato atto che gli interventi vengono registrati con i consueti mezzi tecnici e che la verbalizzazione degli interventi viene effettuata, in forma sintetica e riassuntiva.**

**Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;**

**Udito l'intervento dell'Assessore VOERZIO Roberto che illustra la proposta di deliberazione.**

**Dato atto che sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'articolo 49 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 in data 18/08/2000;**

**Dato atto che la 3<sup>a</sup> Commissione Consiliare, convocata in data 29/11/2010, non ha potuto esprimere alcun parere, per mancanza del numero legale;**

**Visto l'articolo 42 "Attribuzioni dei Consigli" del TUEL approvato con Decreto Legislativo n.267 in data 18/08/2000;**

**Visto lo Statuto Comunale adottato con deliberazione consiliare n. 73 in data 17/12/1999;**

**Visto il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione consiliare n. 68 in data 28/09/2006;**

**Dato atto che la momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Comunali Signori: Paladino Carmine – Siesto Massimo – De Pillo Maria – Favorito Giovanni.**

**Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 15 Consiglieri Comunali;**

**Proceduto a votazione:**

**Con n. 16 voti favorevoli – su n. 16 presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;**

**D E L I B E R A**

**DI APPROVARE L'ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.**

**Successivamente, il Consiglio Comunale,**

**Dato atto che la momento della votazione risultano assenti dall'aula i Consiglieri Comunali Signori: Paladino Carmine – Vecchi Ivan - Siesto Massimo – De Pillo Maria – Favorito Giovanni.**

**Dato atto che sono presenti in aula il Sindaco e n. 14 Consiglieri Comunali;**

**Proceduto a votazione:**

**Con n. 15 voti favorevoli – su n. 15 presenti e votanti, espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;**

**D E L I B E R A**

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e smi.**

**\*\*\***

# **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

## **OGGETTO:**

**UFFICIO URBANISTICA.**

**PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI. MODIFICA.**

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/07/1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si adottava il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e suo regolamento attuativo;
- le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 13/05/1998 e n. 44 del 30/09/1999, esecutive ai sensi di legge, di modifica al suddetto Piano;

**Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 232/2010 del 16/11/2010, avente oggetto:**

**“Ufficio Tecnico - Lavori Pubblici. Presa in carico di tratti di strada dismessi dalla Provincia di Torino e classificazione secondo quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.)”;**

**Preso atto che l'articolo 51 del Regolamento Attuativo del Codice della Strada D.P.R. 16/12/1995 n. 495 dispone che, nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari, utilizzando transenne parapedonali, è disciplinata dai regolamenti comunali, fermo restando il divieto di installazione sulle isole di traffico ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n.285;**

**Preso atto inoltre che:**

- l'articolo 8 - punto 24 - delle Norme di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, stabilisce i criteri di collocazione degli impianti pubblicitari entro i centri abitati;
- l'articolo 8 - punto 25 - delle Norme stesse dispone che i limiti di cui all'articolo 24, non si applicano alle strade di tipo E ed F come individuate con la sopra citata deliberazione della Giunta Comunale n. 232/2010 del 16/11/2010;

**Considerato inoltre che lo stesso articolo 8 - punto 25 - dispone che le limitazioni *“non si applicano, in ogni caso, alle transenne parapedonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti sul lato rivolto verso i pedoni”*;**

**Ritenuto opportuno procedere alla modifica dell'articolo 8 - punto 25 - delle sopra citate Norme di Attuazione, affinché le transenne parapedonali possano essere destinate a installazione di impianti pubblicitari;**

**Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 e smi;**

**SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE**

## DELIBERI

- 1) Di modificare l'articolo 8 - punto 25 - delle Norme di Attuazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 10/03/1995, modificando il secondo capoverso che dispone: *“non si applicano, in ogni caso, alle transenne parapetonali a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti sul lato rivolto verso i pedoni”* da sostituirsi con: *“non si applicano, in ogni caso, alle transenne parapetonali ”*.

\*\*\*\*\*


AREA TERRITORIO – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI -  
MODIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49 - 1° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18/08/2000 n. 267 - vengono espressi i seguenti pareri dai Responsabili dei servizi, in ordine rispettivamente :

a) - alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE

in data 19/11/2010


IL DIRETTORE D'AREA :



b) - alla regolarità contabile More SALUTO

in data 13/11/2010

IL DIRETTORE DELL'AREA FINANZE :



Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
f.to Ciriaco Pasquale LO TUFO

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dottor Carlo CONSOLANDI

~~~~~

## COPIA CONFORME E CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio  
del Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 FEBBRAIO 2011 -

Li, 22 FEBBRAIO 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

~~~~~

## ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ -  
ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -  
per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata  
esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.  
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000 -

Addì, 22 FEB. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE

~~~~~

COMUNE DI ALPIGNANO

Atto Pubblicato su Albo Pretorio on-line  
dal 22 FEBBRAIO 2011  
al 08 MARZO 2011

N.ro cronologico del registro 166